

CLXVI.

2ª TORNATA DI VENERDÌ 13 LUGLIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. — *Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale — Dopo brevi osservazioni dei deputati Ercole, Di San Donato, Cavallotti, Toscanelli, Sonnino, Roux, Marcora, Sanguinetti e del presidente, sul metodo della discussione, si apre la discussione sull'articolo 4 — Parlano i deputati Toscanelli, Chimirri, Carnazza-Amari, Fortis, Fazio, Lacava relatore e il presidente del Consiglio — Si approva l'articolo 4 per votazione nominale. — Si commemora la morte del senatore Tommasi dal presidente e dai deputati Di San Donato, Bovio, Palitti, Buonomo e dal presidente del Consiglio. — Si riprende la discussione della legge comunale — Sull'articolo 5 parlano i deputati Pelagatti, Carmine, Guicciardini, Cavallotti, Maffi, Armirotti, De Simone, Ercole, Giolitti, Peruzzi, e il presidente del Consiglio — Si approvano un emendamento del deputato Carmine e l'articolo 5 — Sull'articolo 6 parlano i deputati Carmine, Giolitti, Parpaglia e Lacava relatore — Si approva l'articolo 6 — Sull'articolo 7 parlano i deputati Costa Andrea, Giolitti, Torrigiani, Martini Ferdinando, Summonte, Parpaglia, Sonnino, Menotti Garibaldi, Lucca, Armirotti, Cuccia, Miceli (presidente della Commissione) e il presidente del Consiglio — L'articolo 7 è approvato — Sull'articolo 8 parlano i deputati Caldesi, Parpaglia, Boneschi e il relatore Lacava — È respinto un emendamento del deputato Caldesi e si approva l'articolo 8. — Si comunicano due domande di interpellanza, l'una degli onorevoli Frola e Cibrario all'onorevole ministro di grazia e giustizia sopra provvedimenti dati relativamente alle decime pretese dai comuni già facenti parte dell'Abbazia di San Benigno, l'altra dell'onorevole Menotti Garibaldi al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, su alcuni fatti dell'amministrazione comunale di Roma — Risposta del presidente del Consiglio.*

La seduta comincia alle 2,15 pomeridiane.

Fortunato, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente pomeridiana.

Presidente. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

Ercole. Se il verbale, del quale ha dato lettura l'onorevole segretario, riguarda la seduta di questa mattina...

Una voce. No; riguarda quella di ieri.

Ercole. Allora mi riservo di parlare sul verbale della seduta di stamani.

Una voce. Che cosa vuole?

Ercole. Se desidera che lo dica subito, sono pronto a dirlo.

Mel. Il processo verbale della seduta di stamani non è ancora stato letto.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della seduta di ieri è approvato.

(È approvato).

Voci. Parli! parli! onorevole Ercole!

Presidente. Non c'è *parli o non parli!* Lascino che ciascuno eserciti i propri diritti quando crede opportuno.

Discussione sulla procedura parlamentare.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Onorevole Ercole, intende parlare su questa discussione?

Ercole. Precisamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ercole. Quando l'onorevole presidente ha annunciato il mio emendamento al numero quattro dell'articolo 3 ha detto che io era libero di parlare allora, ma che avrei potuto anche aspettare che fosse risolta la questione dell'elettorato delle donne.

Presidente. Non ho detto questo!

Ercole. Ma giacchè mi ha dato ora facoltà di parlare, desidero di sapere se l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole collega Di San Donato, (non uso la frase dell'onorevole Toscanelli) abbia distrutto anche il mio articolo. Io credo di no; ma credo che abbia lasciata impregiudicata la questione. Perchè, se l'effetto di quell'ordine del giorno puro e semplice dovesse esser quello di distruggere la mia proposta, allora tanto varrebbe che si proponesse un ordine del giorno puro e semplice su tutta la legge, e chi ha avuto, ha avuto.

Il diritto di emendare spetta a ciascun deputato... (*Interruzione dell'onorevole Di San Donato*).

La prego, onorevole Di San Donato, mi lasci parlare! Sono anziano qui nella Camera come Lei, e conosco i miei diritti al pari di Lei.

Di San Donato. E li esercita.

Ercole. Li esercito appunto, e nel modo che credo.

Presidente. Onorevole Ercole, parli; non ponga mente alle interruzioni.

Ercole. Ella non ha il privilegio d'interrompere, onorevole Di San Donato; e basta!

Di San Donato. Non lo farò più! (*Si ride*).

Ercole. E basta! (*Si ride*).

Dunque, io voglio sapere se il capovero da

me proposto in aggiunta all'articolo 3, sia stato distrutto dall'ordine del giorno puro e semplice.

Crispi, presidente del Consiglio. Si capisce!

Ercole. Me ne rimetto al presidente della Camera.

Presidente. Onorevole Ercole, la proposta aggiuntiva da lei presentata era conglobata con quella dell'onorevole Peruzzi; ora la Camera, accogliendo l'ordine del giorno puro e semplice, ha voluto cancellare tutti gli emendamenti e tutte le proposte fatte.

La significazione dell'ordine del giorno puro e semplice contro gli emendamenti è appunto questa: che la Camera intende di passare oltre, di non occuparsi di questioni, le quali però rimangono impregiudicate per l'avvenire.

E siccome le proposte dell'onorevole Peruzzi e dell'onorevole Pantano miravano a conferire il voto elettorale alle donne, e siccome l'onorevole Ferrari aveva proposto che, quando l'emendamento Peruzzi non fosse accolto, si desse il diritto al voto alle maestre, e lei che lo si desse alle vedove ed alle non maritate, così l'ordine del giorno puro e semplice è venuto ad eliminare tutte le questioni.

Ercole. Ma non potrò ripresentare l'emendamento da me proposto, nemmeno come articolo aggiuntivo?

Presidente. Neppure; poichè la Camera ha deciso di non occuparsi di queste proposte; e fra queste proposte era compresa anche la sua.

Ercole. Onorevole signor presidente, lei sa quanto rispetto io abbia per lei; mi dirà che vi è la consuetudine, ma non mi pare che si possa interpretare questa consuetudine sino al punto di venire a vulnerare le disposizioni dello Statuto e del regolamento.

Faccio anch'io parte della Giunta per le modificazioni al regolamento della Camera, e con me potrà anche affermarlo l'onorevole Maggiorino Ferraris, che se, come io diceva un momento fa, il Governo, la Commissione, la Camera...

Presidente. Io ho già dato sufficienti spiegazioni stamane alla Camera. Ho detto che appunto perchè il sistema di presentare l'ordine del giorno puro e semplice sopra diversi emendamenti può dar luogo ad inconvenienti, nel nuovo regolamento, che andrà in vigore a novembre, è inserito un articolo che ne fa divieto.

Ma appunto perchè si è creduto di farne divieto d'ora in poi, ciò dimostra che sin qui la consuetudine della Camera fu sempre quale si è seguita questa mattina; ed io che ho l'onore di occupare da lunghi anni questo posto, posso as-

sicurare che si è sempre seguito questo sistema.

Quindi Ella vede, onorevole Ercole, che l'accenno inconveniente potrà essere che sia, come ve ne sono altri, nel regolamento presente; ma che la Camera non abbia finora seguito questo sistema, non può essere affermato.

Se di ciò non è convinto l'onorevole Ercole faccia una proposta: io la sottoporro alla Camera, come qualunque altra che fosse presentata.

L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

Di San Donato. Onorevole presidente, Ella ha perfettamente compreso il significato del mio ordine del giorno.

Io l'ho spiegato questa mattina. Mi pareva che, insistendo nella questione dell'elettorato per le donne, sarei stato battuto.

L'onorevole Ercole dovrebbe quindi aspettare il mese di novembre, che andasse in vigore il nuovo regolamento, per applicare l'articolo che invoca.

Potrebbe anche presentare una proposta di legge per dar l'elettorato alle donne; ma, quanto alla questione presente, mi pare che il significato del mio ordine del giorno sia chiaro: il mio ordine del giorno ha compreso tutto, e l'ha compreso nel senso di cancellare tutto.

Presidente. Con l'ordine del giorno di stamani la Camera ha inteso di passar oltre su tutte le proposte.

Ercole. Chiedo di parlare.

Voci. Basta! basta!

Ercole. Ma io ho diritto di parlare!

Voci. Parli! parli!

Presidente. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

Ercole. Intendo di fare osservare all'onorevole Di San Donato ch'egli confonde la mia proposta con quella dell'onorevole Peruzzi. Ma la mia proposta non tende che a migliorare la legge con un principio già contenuto nella legge attuale all'articolo 22, e tende a toglier via un contro-senso, come quello che una donna non maritata, o vedova e senza figli non possa delegare altri a dare il voto per lei.

Ma ripeto che questa non è che una forma; e non ha a che fare con la questione dell'elettorato delle donne. Io non intendo, come già dissi, che migliorare la legge e non sono qui per fare della opposizione senza ragione.

Presidente. Onorevole Ercole, la sua proposta aveva questa portata: che fosse conferito il voto per delegazione alle donne non maritate ed alle

vedove. Ma siccome la Camera è passata all'ordine del giorno su tutte le proposte che avevano attinenza al diritto elettorale della donna, evidentemente la sua proposta era colpita dall'ordine del giorno, pur rimanendo impregiudicata.

Ercole. Prendo atto che resta impregiudicata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti.

Cavallotti. Il mio pensiero potrebbe risolversi in una preghiera ed in un invito ai miei onorevoli colleghi; e, nel caso che l'idea possa trovar germe, sarò io il primo a piegare il capo e lo farò senz'altro.

Ho voluto dire questo, per dichiarare, che io sono fatto in modo che quando ho uno scopo davanti a me, per raggiungere quello scopo, vado per le più corte vie.

Io dubito che la Camera per quella che ha scelto arrivi più presto allo scopo; ed ho quasi il lontano dubbio che, seguendo il metodo di discussione che ha prescelto (per me è indifferente, lo dichiaro prima) non solo staremo qui fino ad agosto od a settembre... (*Oh! oh! — Sì! sì! — Rumori*) ma seguendo il metodo che la Camera ha prescelto, (e se lo cambia vuol dire che riconosce che il metodo stesso non è giusto) staremo qui una settimana di più per celebrare i funerali dell'onorevole nostro presidente che ci rimette due polmoni al giorno. (*Viva ilarità*).

Ora (li prego, onorevoli colleghi, due parole soltanto) io domando se noi siamo qui a discutere alcune modificazioni concrete e precise che il Governo ha presentate, ha creduto di presentare per alcuni dati punti della legge elettorale amministrativa più rispondenti a certi urgenti bisogni, o se siamo qui a discutere di tutte quante le questioni che alla materia del diritto comunale si riferiscono... (*Rumori — Interruzioni*). Mi lascino parlare!... ciascuna delle quali materie può esser tema di un disegno di legge che per la sua importanza può richiedere 10 o 12 giorni di discussione.

E stamattina, ognun sa, è accaduto qualche cosa di simile soltanto per una di queste questioni; ed ha fatto sì che, dopo due ore di discussione, e dopo due splendidi discorsi, la Camera non ha dilucidato niente, non ha concluso, ed ha strozzato, con un ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti, una questione che certo si meritava maggior rispetto. E questo metodo ci porta incontro a due inconvenienti: l'uno che noi andiamo contro agli scopi immediati della legge ed ai bisogni immediati a cui la legge stessa so-

disfa, ed anche contro alla libertà della discussione; l'altro che noi andiamo così anche contro il rispetto che meritano questioni le quali, come hanno occupato la mente dei pensatori, così possono anche meritare una maggiore discussione dalla Camera, senza esser chiuse da voti influenzati da molte necessità del momento.

Tanto più poi che gli ordini del giorno, come quello di stamattina sull'elettorato delle donne, hanno una importanza molto maggiore di quella che la Camera si pensi. Poichè, quando, poniamo, questa questione dell'elettorato alle donne da qua due, tre o quattro anni risorgerà, si dirà indubbiamente, creando nuovi ostacoli, che la questione è stata pregiudicata da un voto, che la questione dello elettorato alle donne nelle amministrazioni comunali la Camera dopo una larga discussione l'ha respinta, passando addirittura all'ordine del giorno. Ora io (e la mia parola in questo caso non è sospetta), io, per esempio, in questa questione, come artista mi inchino alle idee dell'onorevole Pantano, e come uomo politico a quelle dell'onorevole presidente del Consiglio; e sono il primo a credere che non sono illuminato, e che questa questione in ogni modo non poteva essere risolta con un ordine del giorno; e che sia opportuno attenersi agli scopi della legge ad evitare i voti come quelli di stamane.

È evidente che il Governo quando presentò questa legge non intendeva di sopperire a tutti i bisogni della legge comunale, di esaminare tutte le questioni che la legge comunale richiede; ed è evidente d'altra parte che quelli che hanno sollevata quella questione gravissima come quelli che ne sollevarono delle altre, non credono essi per i primi all'urgenza immediata delle loro proposte; tanto è vero che sarebbero stati felici se la legge fosse andata alle calende greche, poichè non sentono il bisogno di immediatamente vedere attuate le loro idee.

Dunque non vi è che un modo solo di vedere le proposte; ed io per conto mio nelle proposte sottoposte alla Camera vedo due ordini di idee, vedo emendamenti che riflettono le proposte concrete del Governo, e vedo emendamenti che riflettono questioni nuove che non sono concordate nè da una parte, nè dall'altra, che non sono contemplate nella legge che ci è sottoposta, e su cui non hanno ancora detta l'ultima parola nè il Governo, nè la Commissione. Per conto mio quindi, se si tratta di andar diritto allo scopo della legge, sarò il primo a dare l'esempio, e a dichiarare alla Camera che non ho nessuna difficoltà di ritirare tutti gli emendamenti che riguardano que-

stioni nuove, e non attinenti agli scopi immediati della legge.

Io credo che coloro stessi i quali sollevano questioni di principio non contemplate nella presente legge ci troverebbero il loro tornaconto; anzichè lasciarle pregiudicare da ordini del giorno che si prestano ad erronee interpretazioni, da ordini del giorno che possono essere creduti dalla Camera contrari al principio che essi propugnano; se per i primi le facessero per loro volontà riservare dalla Camera ad altro esame, come proposte indipendenti dalla legge in questione.

In questo caso si rispetterebbero tutti i diritti; il diritto del Governo di vedere approvata la legge, e il diritto del paese di veder soddisfatto il bisogno cui la legge risponde; senza sollevare questioni nuove che dovrebbero essere trattate largamente; rispettando così anche il diritto di tutti, di vedere la discussione libera e la Camera votare questa legge all'infuori di tumulti e di pressioni.

Per conto mio dichiaro che, coerente a questo ordine di idee, tutti gli emendamenti che intralcino e che allungano la discussione, io per il primo li ritiro; e spero che il mio esempio potrà essere seguito. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli.

Toscanelli. Sono dolente di dovermi opporre alla proposta che ha fatto testè il mio amico personale, l'onorevole Cavallotti.

Pretendere, come egli desidera, che non venga fuori nessuna proposta nuova, in pratica, non è tanto facile; perchè è difficile decidere se si tratti di una modificazione alle proposte che si sono presentate oppure di una proposta veramente nuova.

Vediamo un poco come stanno i fatti. L'estrema Sinistra, per mezzo dell'onorevole Marcora, ha dichiarato, quando da una gran parte della Camera si voleva seguire il metodo di discutere in precedenza i provvedimenti ferroviari, che si voleva seguire quel metodo per non fare la discussione sulla legge comunale, mentre invece si voleva rimandare la discussione unicamente perchè si trovava che era una legge molto seria, la quale, per sua natura o per avere autorità nel paese, aveva bisogno di essere lungamente discussa e ponderata. Questa e non altra era la questione.

Ora noi abbiamo accettato le istanze dell'estrema Sinistra, ci siamo trovati al nostro posto, e la Camera non si è mai trovata così numerosa come in questo momento.

Ciò premesso, fa cattivo senso il vedere che dalla estrema Sinistra partono delle proposte, le

quali, volere o non volere, hanno la portata di menomare la libertà della discussione; (*Proteste e rumori a sinistra — Approvazioni a destra e al centro*) è una cosa veramente strana.

Avete voluta la discussione? Ebbene, staremo qui luglio, agosto e settembre, ma non venite fuori, dopo avere spostata la questione, a pretendere che non si discuta una legge così importante come è questa. (*Rumori all'estrema sinistra, e approvazioni al centro e alla sinistra*).

Presidente. Non sarebbe certo il modo di affrettare la discussione se dovessimo perdere delle ore in questioni di questo genere.

Del resto l'onorevole Cavallotti non ha fatto alcuna proposta; egli si è limitato a dire che rivolgeva ai colleghi un invito ed una preghiera.

Cavallotti. Ringrazio il presidente di aver precisato il senso della mia proposta. Io non ho fatto una mozione d'ordine; è un invito che ho rivolto alla Camera, portando delle buone ragioni, e dicendo che sarei stato volentieri il primo a dar l'esempio.

Quanto all'onorevole Toscanelli, che ha detto che è pronto a star qui fino a settembre, ha detto troppo poco; perchè io son pronto a star qui anche in ottobre, se vuole.

Toscanelli. Ci staremo insieme. (*ilarità*).

Presidente. Intanto dirò che l'esempio dell'onorevole Cavallotti è stato imitato, anzi preceduto, dall'onorevole Antonio Rinaldi, che ha dichiarato di ritirare tutti gli emendamenti presentati. Se altri vorranno imitarlo, la Camera certamente saprà loro buon grado; ma io deggio dichiarare che rimarrò al mio posto, a difendere i diritti che spettano a ciascun deputato, e le prerogative della Camera. (*Benissimo!*) Questo dovere lo compirò, dovessi anche dare all'onorevole Cavallotti il dispiacere di assistere ai miei funerali! (*ilarità*).

Voci. No! no!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Io protesto contro questo modo di fare apparire ostruzionisti coloro che si fanno scrupolo di coscienza, in una legge di tanta importanza, di proporre, discutere e far votare emendamenti. Questo metodo di presentare masse di emendamenti e fare atto di catonismo poi ritirandoli tutti ad un tratto, per costringere gli altri a fare lo stesso, o far apparire ostruzione ciò che è semplicemente l'esercizio coscienzioso di un dovere...

Voci a destra. Sì! sì! (*Rumori a sinistra*).

Presidente. Lasci che ognuno sia giudice della propria coscienza.

Sonnino Sidney. Lasci dire anche a me il mio pensiero. (*Rumori a sinistra*).

Io protesto contro il metodo che si vorrebbe adottare di presentare, via via, l'ordine puro e semplice su tutti gli emendamenti. (*Rumori*).

Non ne fo questione di regolamento, ma di rispetto delle maggioranze verso le minoranze. (*Bravo! a destra — Rumori a sinistra*).

Non avete il diritto di impedire... (*Vivi rumori*).

Presidente. Onorevole Sonnino, io non posso permettere...

Sonnino Sidney. Io protesto contro questa violenza...

Presidente. Onorevole Sonnino io la richiamo all'ordine! Ella manca di rispetto alla Camera ed al presidente.

Sonnino Sidney. Non ho parlato del presidente.

Presidente. Se Ella dice che quello che ha fatto la Presidenza è una violenza...

Sonnino Sidney. No, onorevole presidente, Ella sa che ho il massimo rispetto per Lei...

Voci. E per la Camera?

Sonnino Sidney. ... e convengo pienamente che Ella ha fatto rispettare scrupolosamente le disposizioni del regolamento. Io di questo non parlo. Ma dico che è una violenza della maggioranza, che non può essere impedita dal presidente, quella appunto di valersi degli articoli del regolamento per non rispettare i diritti delle minoranze, che consistono, non solo nella libertà di manifestare i propri pensieri, ma anche nella facoltà di provocare il voto della Camera in determinate proposte, e di contare sè stesse. La maggioranza non ha il diritto, senza ledere i principii di libertà e di tolleranza, di costringere le minoranze a confondersi insieme e a coalizzarsi... (*Rumori vivissimi*).

Noi abbiamo diritto di far sapere quello che vogliamo, e quando voi, coll'ordine del giorno puro e semplice, c'impedite di manifestare distintamente la nostra opinione, ci fate una violenza contro la quale io protesto (*Vivi rumori*). Una legge di questa importanza deve essere ponderatamente discussa, e non è lecito impedire la discussione ancorchè i mezzi per farlo non siano vietati dal regolamento. Sono già abbastanza difficili le condizioni in cui discutiamo; non rendiamole ancora più difficili con le pressioni e le violenze della maggioranza! (*Rumori*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux.

Roux. Io non intendo di rinnovare la preghiera dell'onorevole Cavallotti, ma nel mio modesto sapere ne farò un'altra per potere più ancora accelerare efficacemente questa discussione. Ed è un semplice invito alla Commissione e al Governo perchè su tutti gli emendamenti proposti, i quali oggimai devono essere conosciuti, ci dicano quali modificazioni intendono di accettare e quali respingere. Anche questo può essere un modo di accelerare la discussione. *(Bene!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Non chiesi di parlare sulla questione sollevata dall'onorevole Cavallotti, perchè i miei sentimenti liberali troppo noti consuonano perfettamente colle idee espresse dall'onorevole presidente, e mi fanno trovare altamente corretta e lodevole la preghiera sua ai preopinanti di lasciar che il ritiro o no degli emendamenti sia rimesso all'iniziativa dei singoli deputati.

Ho chiesto, invece, di parlare per un fatto personale provocato da un'ingiusta accusa che l'onorevole Toscanelli ha creduto di poter rivolgere a me e a tutta l'estrema Sinistra. Egli ha detto che mentre io, in recenti occasioni, proponendo di sollecitare la discussione della legge comunale e provinciale, lo faceva per diffidenza verso la buona volontà delle altre parti della Camera di rimanere al loro posto, ora che le mie previsioni non s'erano avverate, i miei amici volevano strozzare la discussione. Or io dico, una volta per sempre, all'onorevole Toscanelli, che non gli dovrebbe esser lecito di attribuire ai propri colleghi sentimenti che non hanno mai manifestato, nè per sè, nè tanto meno a nome del partito che rappresentano. Sì, perchè, per il rispetto che ho sempre portato alla Camera, e che debbo a me stesso, io non ho mai, in tutte le volte in cui feci proposte per la sollecita discussione della legge comunale, pronunziato una sola parola, nè espresso tampoco un pensiero qualsiasi, che significasse diffidenza verso i colleghi che dissentivano da me, o anche il solo dubbio che, respingendo le proposte mie, mirassero a sottrarsi all'obbligo della discussione stessa.

Non ho altro a dire.

Sanguinetti. Domando di parlare. *(Rumori vivissimi)*.

Voci. Avanti! avanti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti. *(Rumori vivissimi)*.

Sanguinetti. Mi si può fare il rimprovero di avere troppo parlato negli anni trascorsi, ma non mi si può fare il rimprovero di aver fatto per-

dere tempo alla Camera in questi due ultimi anni.

Voci. Non c'era! *(Rumori — Interruzione dell'onorevole Martini)*.

Sanguinetti. Onorevole Martini, solo per pochi mesi non appartenni alla Camera.

Martini Ferdinando. E precisamente questo stavo dicendo ad alcuni miei colleghi.

Perchè si rivolge a me?

Sanguinetti. Sta bene, ho preso equivoco.

Io non appartengo alla estrema Sinistra, ma sono lieto di potermi associare alla preghiera fatta dall'onorevole Cavallotti; e dappoichè ho presentato un modesto emendamento, dichiaro, fin da ora, che rinunzio a svolgerlo.

Se Commissione e Ministero dichiareranno di accettarlo, bene; se dichiareranno di non accettarlo, io, lo dico fin da ora, lo considero come ritirato.

Esprimo una speranza, ed è: che coloro, i quali vogliono che la legge comunale e provinciale sia approvata, seguiranno il mio esempio.

Non ho altro a dire. *(Bene!)*

Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Presidente. Procederemo dunque nella discussione degli articoli.

“ Art. 4. Sono elettori coloro che in virtù della legge elettorale politica de' 24 settembre 1882, n. 999, trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù dell'articolo 2 della legge istessa.

“ Gli elettori di cui al presente articolo, possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile.

“ Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune, o vi abbiano mantenuto l'uno o l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti, che ivi sia trasferito il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunziato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

“ La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali. ”

Su quest'articolo ci sono diversi oratori iscritti.

Il primo è l'onorevole Toscanelli che ha facoltà di parlare.

Toscanelli. Cultore dei principii, ma altresì cultore dei fatti, noto che, quando la Camera dei Deputati era eletta a voto più ristretto ed aveva specialmente per base il censo ed una capacità superiore a quella del saper leggere e scrivere, era molto più liberale e molto più vigorosa. Perciò non sono favorevole alle proposte di estendere alle amministrazioni locali quel sistema che ha prodotto Camere più fiacche e meno liberali; perchè sono convinto che quelle amministrazioni ne usciranno peggiorate.

D'altra parte non posso dimenticare, che il presidente del Consiglio ha dichiarato che le liste elettorali politiche oggi non sono l'emanazione della legge, ma sono l'emanazione dell'imbroglio elettorale e che è necessario correggerle.

Quando dal primo ministro sono state moralmente ferite queste liste, quando ad esse si è tolto ogni valore politico e di autorità, possiamo noi prenderle anche per base delle elezioni amministrative?

Sarebbe stato prudente e savio e doveroso procedere prima alla revisione di quelle liste per estenderle dopo alle elezioni amministrative. Il provvedere altrimenti mi pare un controsenso.

Ed è un fatto che nel modo col quale è stato applicato l'articolo 100, in alcuni Comuni, si ha il voto universale, in altri, il voto ristretto; e quindi vien meno il concetto della perequazione e della giustizia.

Questo che io dico relativamente ai risultati che si sono avuti in passato e che si hanno al presente, non è soltanto un esame di fatto, è anche un risultato delle teorie sostenute da molti uomini insigni, fra i quali mi piace di citare il Vico (*Ehm! Ehm!*) C'è poco da fare ehm! State un po' zitti!

Egli scrisse: " La provvidenza ordinò che nel censo vi fosse la regola degli onori; e così gli industriosi non gl'infingardi, i parchi non i prodighi, i prodighi non gli scioperati e in una parola i ricchi con qualche virtù, non i poveri con molti e sfacciati vizi, fossero estimati gli ottimi del Governo. „

Invece qui si tratta non solamente di cambiare le basi e di sostituire, come è nella legge elettorale, al censo, che offre tante garanzie, il saper leggere e scrivere, non tenendo conto del censo per coloro che non sanno leggere e scrivere, ma si tratta di cosa molto più grave, cioè di estendere il voto a coloro che non hanno nemmeno la capacità di leggere e scrivere, e che abusivamente, per intrighi elettorali, sono stati iscritti nelle liste.

Per questi motivi io non mi sento di approvare questo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Figlia.

(*Non è presente.*)

L'onorevole Bonfadini non è presente. L'onorevole Franchetti?

(*Non è presente.*)

L'onorevole Bonasi?

Bonasi. Rinunzio.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. (*Della Commissione.*) Mi limito a fare una dichiarazione perchè non è ambiente nè ora da lunghi discorsi; e rinunzierei volentieri a parlare se non mi corresse l'obbligo di dire brevemente le ragioni, per le quali la minoranza della Commissione discorda su questo punto dai suoi egregi colleghi. Concordi tutti nel riconoscere l'opportunità di allargare il suffragio amministrativo, nacque dissenso sul modo e sul metodo di eseguire l'accennato allargamento.

La minoranza riprese il sistema adottato dalla Commissione, che esaminò il progetto Depretis del 1884. Quella Commissione, doppia di numero e composta di uomini appartenenti a tutte le gradazioni del partito liberale, aveva trovato una formola, la quale per la sua ampiezza dovrebbe soddisfare tutte le tendenze.

Nella relazione dell'onorevole Depretis si affermavano questi due principii: 1° che l'elettorato amministrativo non deve andar confuso con l'elettorato politico, essendo diverso lo scopo, e diversissimo l'ufficio; 2° che il censo, il quale nell'elettorato politico è assunto come presunzione di capacità, qui costituisce l'essenza e la ragione stessa del diritto.

Applicando questi criteri, meglio e più esattamente che non avea fatto l'onorevole Depretis, la precedente Commissione, considerando che il Comune amministrativo è principalmente un'associazione d'interessi, e che altra è la politica, altra l'amministrazione, a proposta mia e dell'onorevole Cedronchi, ammetteva all'elettorato tutti coloro, che contribuiscono in qualsiasi misura alla tassa di ricchezza mobile e alle sovrimposte sugli altri tributi diretti, e quelli che pagano almeno lire cinque per le tasse comunali di famiglia, valore locativo, bestiame, vetture e domestici, esercizi e rivendite, oltre gli affittuari, le donne possidenti e le capacità indicate nell'articolo 2° della legge elettorale politica, esclusi gli iscritti per

aver seguito i corsi della scuola elementare obbligatoria. Con questo sistema, secondo la relazione lucidissima dell'onorevole Lacava, il nuovo corpo elettorale avrebbe più di quattro milioni di elettori.

Dunque, quanto al numero degli elettori, il sistema da noi proposto avrebbe gli stessi effetti del progetto che discutiamo: ma non è lo stesso rispetto alla qualità.

Ciò posto perchè si è mutato via? Perchè si è abbandonato un sistema logico, cauto, e ben fondato, sostituendovi un sistema ibrido, non giustificabile di fronte ai principii nè raccomandato dall'esperienza.

La ragione del mutamento non l'ho trovata nè nella relazione ministeriale, nè in quella dell'onorevole mio amico Lacava: perciò insisto in quel sistema, che continuo a credere preferibile; giacchè produce i medesimi effetti benefici, senza avere in sè i vizi e i pericoli del sistema proposto con l'articolo 4.

Non ha i vizi del sistema proposto con l'articolo 4, perocchè (bisogna dirlo aperto) codesto sistema è l'ipocrisia del suffragio universale, del quale ha tutti i difetti senza averne i pregi.

Ieri l'onorevole presidente del Consiglio espresse con parola franca e vivace i suoi timori, i pericoli del suffragio universale applicato alle elezioni amministrative.

Io partecipo a quelle apprensioni e non credo esagerati i pericoli ch'egli teme; e perciò non posso approvare un sistema, che, a parer mio, è un suffragio universale mascherato.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Chimirri. Infatti quando, come si dice nella relazione, nel determinare i criteri dell'elettorato, si dà la prevalenza alla capacità sul censo, si capovolge la base, su cui si fonda il sistema ora in vigore, e se questa capacità si abbassa e si attenua fino al certificato di esame della seconda elementare e all'equipollente della domanda scritta e sottoscritta, è evidente che voi proclamate implicitamente il suffragio universale; perocchè il saper leggere e scrivere, che è il criterio per cui si acquista l'elettorato in base all'articolo 100, secondo il vostro disegno di legge, non è condizione intrinseca all'elettorato, ma condizione estrinseca per poterlo esercitare. Dunque, in sostanza, voi proclamate il suffragio universale.

Ogni dubbio al proposito è delegato da' discorsi pronunziati da quell'estrema parte della Camera (*Accenna alla estrema Sinistra*). Da quella parte della Camera si disse, senza velame, che questa legge è un acconto, una promessa: acconto

di che? Evidentemente del suffragio universale che l'estrema Sinistra ha sempre reclamato.

Il presidente del Consiglio, annunziò ieri che l'articolo 100 è la legge dell'avvenire; che vuol dir ciò? Significa che il suffragio universale è costituito e proclamato in massima con questo articolo; ad attuarlo provvederà il rapido progresso della scuola elementare, trasformata in fabbrica di elettori.

Io che non voglio il suffragio universale, nè aperto nè mascherato, non posso accettare questo metodo di allargare il suffragio; e preferisco l'altro il quale ci dà lo stesso numero di elettori, senza impegnarci per questo sdrucciolo, che mena inevitabilmente al suffragio universale; preferisco un sistema, che evitando questo pericolo, risponde ai principii della scienza sociale e alle esigenze dell'esperienza.

Il quale sistema non è fondato, come volgarmente si crede, sul criterio antiquato del censo, ma sul pagamento dell'imposta al Comune.

L'idea di un innato dritto di suffragio è una concezione rivoluzionaria, un corollario del sistema politico di G. G. Rousseau.

Per noi il suffragio non è fine a sè stesso ma mezzo, e come tale vuol'essere ordinato allo scopo, che è quello di riuscire a comporre amministrazioni savie ed oneste. Nel comune, considerato come ente amministrativo, lo scopo economico è prevalente, per cui quelli hanno dritto a partecipare alla gestione, che pagano l'imposta. È questo il criterio che regola, e informa le legge amministrativa inglese: *no taxation no representation*.

Chi non paga la tassa non è interessato; chi non è interessato, non ha diritto di prender parte, nè direttamente nè indirettamente, alla amministrazione del comune. E questo concetto inglese risponde puntualmente alle nostre tradizioni.

La legge Ricasoli, che fu la prima legge amministrativa pubblicata a Firenze dopo il nostro risorgimento, accordava l'elettorato a tutti coloro, che erano iscritti su' ruoli delle tasse dirette del comune.

Quel sistema fu in vigore in Toscana fino al 1865 e fece ottima prova.

Codesto criterio venne adottato dal progetto Minghetti del 1861 e da quello del Peruzzi del 1863.

Perchè dovremmo allontanarci da queste tradizioni?

Il tipo d'elettorato proposto nell'articolo 4 è un sistema ibrido, un sistema non accettato da nessun paese civile.

In materia d'elettorato amministrativo non sono

possibili che due sistemi, quello fondato sul diritto ingenuo di ogni cittadino, che ha radice nel concetto della sovranità popolare, e l'altro che considera il voto come un ufficio, come il corrispettivo di un dovere civico compiuto. Non vi è alternativa possibile per un sistema elettorale a larga base; o suffragio universale, o il voto dato a tutti coloro, che pagano le tasse.

Il suffragio universale funziona da un pezzo in Francia, servendo con la stessa docilità la repubblica e l'impero, ma senza dar garanzia di buona amministrazione.

Il sistema, che noi proponiamo è quello seguito da tutti i paesi che hanno l'amministrazione meglio assestata.

In Inghilterra, in Austria, in Prussia, nella Svezia e nell'Austria-Ungheria il suffragio è organizzato in modo d'assicurare nell'amministrazione un'equa rappresentanza degli interessi, e d'impedire che questi siano soverchiati dal numero.

Se noi insistiamo su questo fondamento del diritto elettorale, non è per pregiudizio di scuola o per studio partigiano, ma perchè da esso dipende il modo di bene o male organizzare la franchigia e l'autonomia dei corpi locali.

L'onorevole presidente del Consiglio ha mente d'uomo di Stato e cuore di patriota, ed egli, più che ogni altro, deve desiderare che questa riforma curi e non accresca i mali che travagliano le nostre amministrazioni.

Desideriamo anche noi che il maggior numero dei cittadini partecipi alla gestione degli affari locali, e che il comune sia palestra e preparazione alla vita politica; vogliamo anche noi che il comune, che è la cellula dello Stato, viva di vita propria e rigogliosa; ma perchè la libertà non trascorra in disordine e non si converta in arbitrio, è d'uopo assicurare con provvidi ordinamenti l'osservanza della legge e la responsabilità degli amministratori.

In altri termini occorre che la libertà sia vigilata, e i diritti dei cittadini tutelati contro l'arbitrio o il mal volere degli amministratori.

Questo scopo si può conseguire in due modi, o affidando la vigilanza agli interessati con un sistema di tutela intrinseca e vicina, ovvero delegandola al Governo con un sistema di tutela estrinseca e lontana.

Nel sistema svedese, che concede il suffragio e l'influenza del voto in proporzione della tassa pagata, l'ingerenza governativa è minima, perchè la tutela dell'amministrazione è affidata agli interessati; in Francia, ove vige il suffragio universale, l'ingerenza governativa è tale, che comuni

e dipartimenti sono docili strumenti del partito dominante al Governo.

Di qui è chiaro che nei paesi ove i freni intrinseci mancano, o sono scarsi, è necessario estendere la tutela e l'ingerenza governativa.

E questo, a parer mio, è il maggior difetto del disegno di legge presentato dal Governo.

Con esso da una parte si estende meccanicamente il suffragio a milioni di cittadini, abbienti o non abbienti, scemando così e quasi annullando la tutela degli interessati, e dall'altra si esagera per contrappeso l'ingerenza governativa, avocando ai Consigli di prefettura la tutela dei Corpi locali.

La Commissione non accettò quest'ultima proposta e sostituì ai Consigli di prefettura una Giunta mista. Siffatto mutamento disquilibra il sistema immaginato dall'onorevole presidente del Consiglio, giacchè attenua l'ingerenza governativa, e questo è bene, ma non accresce la tutela degli interessati, e questo è male.

Per mitigare siffatto disquilibrio, la vostra Commissione introdusse nel progetto il temperamento del Consiglio rinforzato; ma, a quel che pare, questa proposta non incontra grandissimo favore; sicchè fa d'uopo sostituirvi altri correttivi, che valgano a restituire nel progetto l'equilibrio scosso e turbato da tali modificazioni.

Noi non possiamo accettare questo enorme e irragionevole allargamento di suffragio senza quegli opportuni temperamenti, che ne attenuino il pericolo. Il presidente del Consiglio ce ne ha dato affidamento, e spero che, quando tratteremo dell'eleggibilità, egli stesso troverà modo di acquietare i nostri timori.

Nel determinare la franchigia elettorale i più non pensano che al diritto dei singoli, e dimenticano affatto quello della collettività.

Nei paesi meglio amministrati il suffragio è ordinato in guisa che ogni interesse, anche piccolo, possa far udire la sua voce, ed i maggiori non siano vinti dai minori interessi.

Sta bene, dice Stuart Mill, che nessun cittadino rimanga estraneo agli affari del comune, ma non è giusto che tutti vi prendano parte nella stessa misura, ma ciascuno in proporzione di quel che paga sotto forma di imposta.

Sopra questo principio riposa il sistema del voto multiplo, adottato limitatamente in Inghilterra, e in misura assai più larga nella Svezia, dove basta il pagamento di una lieve tassa per essere elettore, ma i maggiori contribuenti dispongono di un numero di voti proporzionale alle quote della imposta pagata.

Qui la buona amministrazione è garantita dal concorso e dall'equilibrio degli interessi.

Vi è un altro sistema per conseguire lo stesso effetto, e fu adottato in Prussia, quello cioè di ripartire i contribuenti in tre collegi, riunendo nel primo i pochi, che pagano essi soli il terzo delle imposte, nel secondo quelli che pagano l'altro terzo, e nell'ultimo i piccoli contribuenti, e ciascuno dei collegi così composti sceglie il terzo degli amministratori. È l'antico censo di Servio Tullio rimesso a nuovo ed applicato alle esigenze moderne.

Non v'è via di mezzo! Quando si voglia accordare il suffragio al maggior numero di cittadini e costituire nel tempo stesso amministrazioni sagge e parsimoniose, occorre organizzarlo in una di queste due forme, o in altra che le somigli. O dare un maggior numero di voti a chi più sa o più paga, ovvero accordare un'equa e proporzionata rappresentanza a tutti gli interessi nei Consigli locali.

Se il sistema del voto multiplo, che a me pare il più ragionevole, vi dispiace, se credete di sacrificarlo ad un falso sentimento di uguaglianza, che livella i cittadini con un sistema di violenza, che rassomiglia al letto di Procuste, (*Rumori a sinistra*) accettate almeno qualche cosa che somigli al sistema prussiano; fate cioè che gli elettori iscritti per sola capacità eleggano un terzo de' consiglieri, e quelli iscritti per censo gli altri due terzi, secondo la proporzione numerica risultante dalle statistiche ricordate dal relatore, e così il diritto dei singoli potrebbe ampliarsi ed esercitarsi senza scapito del dritto e degli interessi della comunità.

Spero che il presidente del Consiglio vorrà studiare e proporre l'uno o l'altro dei metodi accennati, e così solo noi potremo acconciarci ad accettare il suo sistema elettorale.

Non aggiungo altro, giacchè credo di avere espresso chiaramente il pensiero della minoranza. Noi vogliamo e propugniamo al pari dei nostri colleghi della maggioranza l'allargamento del suffragio, ma fatto per vie più logiche e più sicure, ed ordinato sulla base di un'equa rappresentanza degli interessi.

Presidente. L'onorevole Carnazza-Amari ha proposto che il primo capoverso dell'articolo sia così modificato:

“ Sono elettori coloro che possono essere iscritti nelle liste elettorali politiche in virtù dell'articolo 2 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, n. 999. „

Ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Carnazza-Amari. Pochissime osservazioni in so-

stegno del mio emendamento, giacchè la giusta impazienza della Camera non consente un discorso qualsiasi. Non mi par questo il tempo propizio per esaminare la maggiore o minore estensione del suffragio od i vari criteri e le condizioni per le quali si possa aver diritto all'elettorato. Io non consento nella teoria che il diritto al voto in atto sia un diritto naturale; ammetto che il diritto astratto al suffragio come tutti i diritti sia naturale nell'uomo; ma, perchè poi si concretizzi nel fatto, abbisognano delle condizioni. Ed io non credo che la condizione per l'esercizio del suffragio sia esclusivamente il diritto di proprietà; amerei piuttosto che fosse la capacità. Ma, come dissi in principio, non è il caso di poter definire e determinare ora quale debba essere questa capacità, perchè, una volta che il suffragio si è esteso agli elettori politici, mi pare di fatto impossibile che si possa restringere per gli elettori amministrativi.

Per conseguenza io accetto in massima la proposta della Commissione.

Senonchè a me pare che debbano essere elettori amministrativi coloro i quali si trovino nelle condizioni dell'articolo 2º della legge elettorale politica.

Ora la legge elettorale politica nella sua esecuzione, almeno in molte provincie, fu profondamente falsata, poichè il criterio seguito nella formazione delle liste non furono le condizioni elettorali, ma invece il modo come una sezione, un comune poteva resistere ad un altro; ed avvenne che nei vari municipi si prese il registro di popolazione, e tutti, alfabeti ed analfabeti, minorenni e maggiorenni, si rovesciarono nelle liste; diguisachè abbiamo in alcune provincie liste sterminate di persone che non hanno il diritto di essere elettori.

Dirò di più che a me non farebbe sgomento se si accettasse la proposta dell'onorevole Fazio, cioè di stabilire un altro articolo 100 per gli elettori amministrativi, perchè io non oppugno la latitudine, l'estensione, il numero degli elettori, ma contrasto l'applicazione della legge che si è fatta in alcune provincie, e che tende anche a farsi per gli elettori amministrativi.

Fortis. Si facciano correggere le liste.

Carnazza-Amari. L'onorevole Fortis dice: si facciano correggere; ma questo non è stato possibile, perchè con la legge elettorale politica, con la Commissione degli appelli, con la necessità di dover fare sterminate notificazioni a tutti gli interessati, con l'interesse dei vari comuni e dei vari candidati politici non è mai stata nè sarà mai possibile questa correzione.

L'onorevole presidente del Consiglio, mi pare, nella seduta di ieri, antivedendo questa osservazione, ha detto che ci sarà il rimedio di giungere a queste correzioni mediante l'azione del pubblico ministero e mediante determinate disposizioni che saranno introdotte nel regolamento, o qualche cosa di simile.

Io a dir vero non so comprendere perchè, se nelle liste politiche vi sono degli iscritti irregolarmente, si debbano trasportare anche nelle liste amministrative per poi doverli togliere.

Mi pare che sarebbe una cosa più diretta l'inscrivere sin d'ora nelle liste tutti coloro che ne hanno il diritto e le condizioni eliminando tutti quelli che non le hanno.

Dato però che l'onorevole presidente del Consiglio creda di poter dare affidamento a che questa correzione possa farsi posteriormente e non creda di accettare la mia proposta, io ho tale fiducia nella sua parola, nel suo ingegno da considerare come sodisfatti i miei desideri e le mie aspirazioni.

E poichè mi trovo a parlare sull'argomento, debbo rilevare un inconveniente che forse potrà trovare una correzione nel regolamento.

Avviene, da noi almeno, che, per la loro molteplicità indefinita, gli elettori, sono in parte sconosciuti perfettamente, non dirò ai municipi, ma agli stessi candidati che coi loro comitati non riescono a trovarli; avviene poi che i certificati elettorali, al momento delle elezioni, si dividono tra persone più o meno ignare; le quali artificialmente o fraudolentemente, o anche, se volete, in buona fede, li distribuiscono a chi loro piace; e quelli che li hanno avuti si presentano all'ufficio elettorale sotto il nome che è scritto sul certificato elettorale, e votano come credono. Di guisa che, se questa parte fosse disciplinata nel regolamento, credo che sarebbe tanto di guadagnato. Ecco lo scopo pel quale aveva chiesto di parlare.

Presidente. L'onorevole Fazio ha presentato la seguente aggiunta a questo articolo:

“ Nelle liste elettorali, che verranno formate in esecuzione della presente legge, durante due anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno iscritti anche coloro, i quali ne presenteranno domanda alla Giunta comunale, adempiendo alle formalità prescritte dall'articolo 100 della legge elettorale politica. ”

Ha facoltà di svolgerla.

Fazio. Sarò brevissimo. In questo modo interpreto ed accetto l'invito del mio amico Cavallotti; ed è perciò che non ringrazio tutti quegli egregi, che in questa discussione ed a proposito

dell'estensione del voto, ricordarono il mio povero nome.

L'aggiunta che propongo è ispirata dallo stesso presidente del Consiglio. In verità io credeva che non avrei avuto bisogno di sostenerla, ritenendo che ieri sarebbe stata accolta la proposta del suffragio universale. Me ne persuadeva il vedere presentate da alcune parti della Camera da noi molto lontane, proposte che facevano intravedere la speranza che la nostra mozione sarebbe stata accolta. E le probabilità mi parvero cresciute quando vidi il presidente del Consiglio allarmarsi e mettere la questione di fiducia. Fui disingannato, come sempre; giacchè subito si formò una maggioranza a favore del gabinetto. Però credo che, se l'onorevole presidente del Consiglio, come persona, si sarà dovuto compiacere di quel voto che dimostra una grande fiducia in lui; non credo che possa essersene compiaciuto come uomo politico, come presidente del Consiglio, perchè a questa maniera non si raggiunge lo scopo, di vedere divisa la Camera in partiti politici, piuttosto che personali. La mia proposta fu ispirata dall'onorevole Crispi, perchè da lui ho appreso nella seduta di ieri, che l'articolo 100 della legge elettorale politica è la legge dell'avvenire e che dobbiamo ritenerla e purificarla.

Crispi, presidente del Consiglio. Non di oggi.

Fazio. . . . che essa fu male eseguita, che va modificata. Se è stata male eseguita, si provveda perchè sia eseguita bene, ma ciò non toglie che l'articolo 100 sia, come egli diceva, la legge dell'avvenire.

Quali furono i principii ai quali fu ispirata questa disposizione? Non li debbo ricordare alla Camera perchè furono esposti quando si discusse la legge elettorale dall'attuale ministro Zanardelli e dall'onorevole Coppino.

Siccome nella legge elettorale politica si diceva che erano elettori coloro che sapevano leggere e scrivere, e siccome alcuni, fra i quali l'onorevole Minghetti, facevano opposizione, dicendo che vi era sperequazione, perchè si veniva a fare migliore di quella degli adulti la condizione de' giovani, imperocchè questi avevano il modo di provare di sapere leggere e scrivere, mentre l'adulto per la sua età non si sarebbe assoggettato alla prova in presenza di una Commissione, così si studiò di trovare un equipollente del certificato scolastico, e tale equipollente, come diceva l'onorevole Coppino, consiste nel formulare una domanda la quale possa assicurare che colui che l'ha scritta sappia leggere e scrivere.

Dunque a me pare che, se questo principio po-

teva essere e fu ritenuto per la legge elettorale politica, deve essere ritenuto anche per la legge amministrativa perchè vi concorre la stessa ragione.

Forse si risponderà, che già vi è l'articolo 4, nel quale si dice che coloro che sono elettori politici sono anche elettori amministrativi. Però tale disposizione riguarda gli elettori già iscritti, il passato, cioè, coloro che nei due anni dopo la pubblicazione della legge fecero la domanda. Invece noi la invochiamo per tutti gli altri i quali non fecero allora nulla per essere elettori, giacchè forse poco loro interessava l'elettorato politico, ma che vogliono esercitare ora il loro diritto, avendo più a cuore l'elettorato amministrativo. Certamente una volta riconosciuto il diritto, non possiamo negare quest'atto di giustizia.

Per tutte queste ragioni ho fede che la mia proposta debba essere accolta, perchè a questo modo noi raggiungeremo veramente lo scopo di estendere alle persone che sanno leggere e scrivere, perchè scrivono una domanda, il diritto elettorale.

E qui sarebbe il caso, se si volesse entrare nella discussione generale, di rispondere all'onorevole Chimirri, il quale muoveva appunto la questione sulla insufficienza del requisito della capacità, mentre, secondo lui, base del diritto dell'elettorato è l'interesse. È l'interesse dunque per voi, onorevole Chimirri e per i vostri amici, l'unica sorgente del diritto elettorale? E sia, mentre per noi e per tutti gli statisti moderni si tratta di un diritto personale, di un diritto inerente alla persona.

Ma sia pure, ed allora io domando: come la proprietà, non ha anche il lavoro il suo interesse? Gli operai non hanno gli stessi interessi che hanno i proprietari ad assicurarsi l'ordine, la buona amministrazione, l'educazione, l'istruzione, l'igiene ed il raggiungimento di tutti gli altri comuni ideali e la soddisfazione di comuni importanti bisogni?

Non contribuiscono anch'essi, come si è dimostrato in tanti modi, alle entrate del bilancio comunale?

Dunque, se pure fosse l'interesse, come voi ritenete, il fondamento del diritto elettorale, giacchè anche il lavoro, come la proprietà, ha un interesse, gli operai avrebbero ed hanno sempre diritto di partecipare all'amministrazione comunale.

Non voglio continuare in questa confutazione per non ripetere tutti gli argomenti già addotti e coi quali si sono splendidamente distrutte tutte queste obiezioni.

Perciò non aggiungo altro, solo prego la Camera di ricordare che, anche le proposte mode-

ste, presentate da oratori di poca importanza possono avere di per sé un grande valore.

E qui, modestia a parte, ricordo che, se fosse stata accettata la mia proposta di stralcio, non ci troveremmo presentemente a discutere un progetto, che io non accetto, se non in quella parte che riguarda l'elettorato, progetto al quale però sono costretto a dare il mio voto in grazia alla giustizia che si rende finalmente, in parte, ai cittadini riconoscendo ad essi un diritto sempre loro negato.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Mi dispiace che siamo entrati di nuovo nella discussione generale.

Io risponderò brevemente ai diversi oratori, che hanno preso a parlare sull'articolo quarto, e per primo all'onorevole mio amico Chimirri.

Egli è vero che nella passata Commissione, cioè nella Commissione che riferì sul disegno di legge dell'onorevole Depretis, tanto la maggioranza quanto la minoranza si divisero di opinioni circa le due categorie di elettori, per censo e per capacità.

Quando poi, come l'onorevole Chimirri ha bene osservato, si venne a vederne gli effetti pratici, a vedere cioè a quanto ascendessero approssimativamente gli elettori, trovammo che tutte le nostre divergenze si riducevano pressochè a nulla, perchè, sia accettando il solo criterio del *minimum* di censo sostenuto dalla maggioranza, sia accettando il *minimum* della capacità sostenuto dalla minoranza, si trovava che il numero di elettori, che entrava nella categoria del *minimum* del censo si uguagliava su per giù a quello della categoria del *minimum* della capacità; onde la grave questione agitata in quella Commissione perdette d'importanza.

Ora ciò è avvenuto anche in questa Commissione, della quale quattro membri facevano parte anche dell'altra, cioè gli onorevoli Tegas, Giolitti, Chimirri ed io.

Anche questa nell'elettorato si è divisa in maggioranza e minoranza, però in senso inverso, cioè la maggioranza di questa Commissione si tenne al *minimum* della capacità e la minoranza al *minimum* del censo. Ma venendo agli effetti ed al risultato pratico si trova con le statistiche alla mano, che gli elettori per censo e per capacità sono 3,910,000, e che per la sola capacità sarebbero aggiunti non più che altri 580,000 elettori o per meglio dire 240,000 iscritti in forza dell'articolo 100. Ecco le differenze fra le due opinioni della maggioranza e della minoranza della Commissione.

Così anche presso l'attuale Commissione la questione perdeva d'importanza poichè essendosi disceso ai due *minimum* sopradetti la differenza non è grande.

Egli è vero però che la proposta attuale del Ministero è diversa da quella del Depretis, poichè vi comprende gl'iscritti per l'articolo 100 della legge elettorale politica. In ciò la differenza fra il progetto Depretis e il progetto Crispi. Nel progetto Depretis si diceva: " sono elettori amministrativi quelli che sono elettori politici in forza della legge elettorale politica. „ Nel progetto Crispi invece si dice: " Sono elettori coloro che in virtù della legge elettorale politica de' 24 settembre 1882, n. 999, trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù dell'articolo 2 della legge istessa. „

Cioè che non sono elettori amministrativi solamente gli elettori politici in forza dell'articolo 2, ma anche quelli che si trovano iscritti nelle liste elettorali politiche, in base dell'articolo 100. Ora, o signori, di questo articolo 100 io ho parlato lungamente nella discussione generale, e vi feci rilevare in base ai calcoli basati su dati avuti dalla direzione generale della statistica, che se non hanno una certezza assoluta, hanno una certezza relativa, che questi famosi elettori iscritti in base all'articolo 100 non sono che 280,000.

Ora, in un corpo elettorale di 4,490,000 individui non credo che i 280,000 debbano portare il finimondo.

Dunque, senza rientrare nella discussione generale, ripeto all'onorevole Chimirri, che la questione perde importanza avendo tanto la passata, come la presente Commissione, sia nella sua maggioranza, sia nella sua minoranza, ammessi i due minimi della capacità e del censo. L'onorevole Chimirri ha richiamato l'attenzione del presidente del Consiglio e della Commissione, di cui egli è così egregia parte, sulla necessità, dopo l'allargamento dell'elettorato, di stabilire alcune garanzie. Ed egli ha parlato appunto delle garanzie che si erano stabilite, del Consiglio raddoppiato, del Consiglio di prefettura, della Giunta amministrativa. Quando discuteremo della Giunta amministrativa, io sono sicuro che tanto il Governo quanto la Commissione proporranno tutte quelle garanzie che sono necessarie. Dico garanzie necessarie, poichè si sa che non si possono lasciare i corpi locali abbandonati a loro stessi in alcuni atti pei quali è istituita la tutela intrinseca o la estrinseca.

L'onorevole Chimirri ha soggiunto: badate che non ci sono che due sistemi: il sistema dell'Inghilterra a tassa pagata o il sistema germa-

nico per classi. Ma il sistema inglese è quello che ormai noi seguiamo, perchè, come ho detto, del nostro corpo elettorale, 3,914,000 elettori sono a base di censo, a base di tassa, sia che si paghi allo Stato, sia che si paghi al comune. Siamo quindi nell'ordine d'idee del sistema inglese. Non credo si possa accettare il sistema germanico, perchè il sistema germanico si peggiora sulla distinzione delle classi dei maggiori e minori censiti. In altri termini, è quel tale sistema della costituzione di Servio Tullio, di cui io parlai nella discussione generale, che ripugna ai nostri costumi, che sono quelli appunto di non avere questa distinzione di classi e ceti. Li dovremmo creare, perchè in Italia più non ci sono.

Vengo all'onorevole Carnazza. L'onorevole Carnazza ripropone la dicitura della proposta dell'onorevole Depretis, onde debbo ritenere che egli non intende che vi siano gl'iscritti per l'articolo 100.

Per la ragione detta, noi non possiamo accettare la sua proposta. Egli soggiunge: ma badate, vi sono elettori stati malamente iscritti; vi sono di quelli che non avrebbero dovuto essere iscritti. Io posso rispondere all'onorevole Carnazza una ragione perentoria che taglia, come si dice, la testa al toro. Se l'onorevole Carnazza avesse avuto la compiacenza di leggere l'articolo 11 del disegno di legge, si sarebbe risparmiato di fare questa proposta, dacchè nell'accennato articolo è detto che la Giunta deve iscrivere nelle liste, di ufficio, coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori, e deve cancellarne i morti, coloro che perdettero la qualità richiesta per l'esercizio del diritto elettorale, e coloro che riconosce essere stati illegittimamente iscritti. Dunque la Giunta, quando vedrà che uno è indebitamente iscritto, lo cancellerà.

Viene poi la proposta dell'onorevole Fazio. Se la mia parola può giungere fino a lui, io lo prego di non insistere, e di ritirare il suo emendamento; poichè con esso noi non avremmo più l'articolo 100, che già c'è nella proposta ministeriale, ma avremmo un articolo 100 *bis*. Ora io lo prego, nell'interesse della legge stessa, che egli declini da questo suo emendamento, e che si attenga alla proposta, che è già concordata fra Ministero e Commissione.

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, desidera parlare?

Crispi, presidente del Consiglio. Dirò poche parole. (*Segni di attenzione*).

La Camera non vorrà che io ritorni sulle questioni, che già abbiamo abbastanza dibattuto.

L'onorevole deputato Chimirri ripete molte cose, alle quali io ho già risposto, quando ho parlato nella discussione generale.

La revisione delle liste elettorali politiche è una necessità, e siccome tale revisione precederà la formazione delle liste elettorali amministrative, così queste ultime saranno purgare dagli errori, che possano essere stati commessi nelle liste politiche.

Prego poi la Camera di non insistere su questo argomento, perchè è molto delicato; togliendo fede alle liste elettorali, voi, onorevoli deputati, scuotete la vostra esistenza stessa, nè più, nè meno; voi attaccate il fondamento della vostra elezione. (*Approvazioni — Commenti*).

Dunque lasciamo stare questo tema. Il Governo farà il debito suo; e se credeste necessario di stabilire l'obbligo della revisione con un articolo speciale, tra le disposizioni transitorie, non avrei difficoltà di accettarlo.

Ed ora, dei correttivi.

Del Consiglio raddoppiato parlai ancora; parlai anche della Commissione amministrativa.

Del Consiglio raddoppiato la Camera ricorderà che io dissi questo: che mancano per lo meno i motivi per i quali questo Consiglio raddoppiato debba esercitare le sue funzioni.

Non parliamo dei piccoli comuni: imperocchè, là, lo spettro dei non abbienti non c'è. I contadini, ve lo dissi altra volta, non solamente non concorrono alle elezioni, perchè mancano loro le condizioni di censo e di capacità, ma non possono parteciparvi, perchè, grazie al vostro voto di ieri, gli analfabeti furono esclusi.

Dunque, dove trovate voi che la necessità di questo Consiglio raddoppiato potrebbe sperimentarsi? Nelle città. Or bene, è un fatto incontrastabile che nei comuni chiusi, la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati è di lire 37,002,645, e che, invece, il dazio di consumo è di lire 99,644,446; e però la questione scompare.

Se i non abbienti (perchè son quelli che pagano il dazio consumo, e non pagano la tassa sui fabbricati e sulle terre) sono i più gravati, se il dazio consumo è quello col quale si fanno le spese dei grandi municipi, dove volete voi trovare il caso che la proprietà fondiaria possa essere colpita, e ci possa essere interesse di chiamare i censiti nel Consiglio raddoppiato? il Consiglio è per sè stesso tutto di censiti.

Per tutte queste ragioni, io mi persuasi che noi possiamo abbandonare la proposta fatta dalla Commissione, del Consiglio raddoppiato, poichè mancano le possibilità di applicarlo; il Consiglio

raddoppiato sarebbe una minaccia, un pericolo, non già un rimedio.

Detto questo, passeremo alla Commissione amministrativa, cioè a dire alla Commissione tutoria.

Io non mi allontano dall'antica mia convinzione, che cioè quegli che meglio può e deve esercitare le funzioni tutorie, è il Governo. (*Commenti e approvazioni*).

Scusatemi, sarà un concetto autoritario, definito come volete, ma è una mia convinzione.

Il Governo, signori, non è altro che il vostro mandatario. Quando il Governo è sostenuto da una Camera che può ponderare il suo operato, ed esaminare tutti i suoi atti, quando questo Governo riflette le idee della rappresentanza nazionale, voi avete una garanzia sufficiente, e ne deriva per conseguenza, che esso sia quello che ha la maggiore possibilità d'essere imparziale nella tutela della cosa pubblica. Quindi è che l'ufficio tutorio potrebbe benissimo essere esercitato dal Consiglio di prefettura.

Ma, comunque sia, io accetto la proposta della Giunta amministrativa. Io già vi dissi, che noi siamo pronti a riordinarla nella sua composizione, chiamando a presiederla il prefetto della provincia, mettendovi due o tre consiglieri di prefettura, due o tre consiglieri provinciali, e creando così un magistrato nel quale il Governo possa esercitare la sua legittima influenza. Il Governo potrà trarne i correttivi necessarii.

Luchini Odoardo. Male.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Io dico al contrario: benissimo. Ella avrà altre idee; io le rispetto. Siamo in due campi opposti.

Quando nella Giunta c'è l'elemento elettivo, il quale sorveglia e giudica, oltre l'elemento ufficiale, voi avrete tanto quanto di meglio si può ottenere.

Le deputazioni provinciali non potevano più funzionare. Io non dirò che tutte le deputazioni provinciali del regno abbiano agito male; certo è però, e molti di voi ne sanno forse più di me, che parecchie non funzionano bene.

E oggi, poi, non è possibile che funzionino più oltre, una volta che ciascuna deputazione provinciale diverrebbe la gran Giunta amministrativa, il potere esecutivo della provincia, ed il prefetto non potendo più essere che una specie di pubblico ministero, intento a vigilare che la legge sia eseguita.

Potreste voi dunque lasciare la potestà tutoria alla deputazione provinciale, dopochè le avrete affidato l'amministrazione della provincia? Sarebbe una dissonanza: voi riunireste due poteri

che debbono restare distinti, e che potrebbero talora non essere d'accordo. Anzi soggiungo che questa confusione fra i due poteri, il tutorio e l'amministrativo, fu forse la causa per cui le deputazioni provinciali non funzionarono sempre come avrebbero dovuto.

C'è una provincia in Italia, la cui deputazione approvò, per esempio, in un giorno trecento bilanci di Opere pie (*Commenti*). E basta annunciare questo fatto, per convincersi che i bilanci non furono neanche letti, ma vennero approvati *pro forma*.

Ciò posto, la Commissione amministrativa provinciale, come la costituiremo, ci darà tutte le garanzie necessarie. Che cosa volete di più?

Io non voglio fare l'esame del modo come le cose siano andate fino ad oggi. Mi basta accennare che, al punto in cui siamo, manca il quarantasette per cento di bilanci consuntivi, e che una forte minoranza di provincie e comuni amministra con gli esercizi provvisori.

Dunque, o signori, c'è molto da fare; e credo che a risollevarle le amministrazioni civili dalle condizioni in cui si trovano, è bene che la legge abbia le sue garanzie e che il Governo abbia il diritto di esercitare la sua autorità nelle provincie per poter riordinare le cose.

Io spero che l'onorevole Chimirri non voglia insistere nella sua proposta, e che voglia anzi aiutarci, quando saremo agli articoli che tratteranno dei così detti correttivi.

Per ora, ripeto, siamo d'accordo con la Commissione nell'idea di mettere alla testa della Giunta amministrativa il Prefetto, e di ordinare cotesta Giunta in guisa che gli elementi elettivi e gli elementi ufficiali possano insieme contribuire al retto funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Non essendoci altre proposte, verremo ai voti.

L'onorevole Fazio mantiene la sua aggiunta?

Fazio E. Prendo atto che l'onorevole ministro non ha risposto nulla, e la mantengo.

Crispi, ministro dell'interno. Io non so che cosa avrei dovuto rispondere all'onorevole Fazio, poichè gli avevo risposto anticipatamente quando feci il mio primo discorso alla Camera. L'articolo 100, dissi che è la legge dell'avvenire, ma non dell'oggi. E siccome oggi non penso altrimenti di quel giorno, così non avevo bisogno di ripetere il mio pensiero. Se l'onorevole Fazio avesse ricordato le mie parole, vi avrebbe trovato la risposta alla sua proposta.

Presidente. Vi sono dunque due emendamenti: l'uno è sostitutivo al primo capoverso, l'altro è un emendamento aggiuntivo.

L'onorevole Carnazza Amari ha presentato un articolo sostitutivo al primo capoverso.

Lo mantiene o lo ritira?

Carnazza-Amari. L'onorevole Lacava disse che io aveva voluto escludere gli elettori dell'articolo 100; ma tengo a dichiarare che io non dissi questo, ma affermai anzi il contrario perchè gli inconvenienti che si deplorano nelle liste elettorali politiche non deriva dallo articolo 100, ma dalle indebite iscrizioni. Egli disse pure che io non ricordava l'articolo; ma io lo ricordava benissimo: affermai solamente che questo non riusciva a poter eliminare le indebite iscrizioni, e credeva più logico non mettere nel numero degli elettori coloro che non ne avevano il diritto, anzichè iscriverli per poi cancellarli.

Frattanto, preso atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, ritiro il mio emendamento.

Presidente. È lei, onorevole Fazio?

Fazio. Per amor di brevità, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Non rimane pertanto che l'articolo proposto d'accordo dal Governo e dalla Commissione. Per questo articolo hanno chiesto la votazione nominale gli onorevoli Badaloni, Majocchi, Andrea Costa, Sacchi, Fazio, Aveni, Maffi, Meyer, Diligentì, Marcora, Garavetti, Caldesi, Mellusi, Vendemini, Fortis, Ferrari Luigi, Sani, Basetti, Armirotti; e poi gli onorevoli Carmine, Pelagatti, Colombo, Briganti Bellini, D'Adda, Gabelli, Prinetti, Sanvitale, Cambray-Digny, Peruzzi, Arnaboldi, Papadopoli, Costa Alessandro, Santi, Vaccari, Saporito, Torrigiani, Conti.

Coloro i quali approvano l'articolo quarto, risponderanno *sì*; coloro che non l'approvano risponderanno *no*. Si proceda alla chiama.

Pullè, segretario, fa la prima e la seconda chiama.

Rispondono: *sì*.

Adamoli — Alario — Amadei — Andolfato — Angeloni — Anzani — Armirotti — Aveni.

Badaloni — Badini — Baldini — Balenzano — Balestra — Barracco — Barsanti — Basetti — Basteris — Bastogi — Benedini — Berio — Berti — Bertolotti — Bobbio — Bonajuto — Bonardi — Bonasi — Boneschi — Borgatta — Borguini — Boselli — Bovio — Branca — Brin — Bruschetini — Bufardeci — Buonomo — Buttini Carlo.

Cadolini — Caetani — Cafiero — Cagnola —

Caldesi — Calvi — Canevaro — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carnazza-Amari — Castoldi — Caterini — Cavalieri — Cavalletto — Cavalotti — Cefaly — Cerulli — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chiesa — Chinaglia — Cittadella — Clementi — Cocco-Ortu — Cocozza — Cedronchi — Colaianni — Comin — Comini — Compagna — Correale — Corvetto — Costa Andrea — Crispi — Cucchi Luigi — Cucchia — Curcio — Curioni.

Damiani — Dayala-Valva — De Dominicis — Del Giudice — Della Rocca — Delvecchio — De Fazzi — De Rieis — De Rolland — De Simone — Di Baucina — Di Belgioioso — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Di Collobiano — Diligenti — Di Marzo — Dini — Di Rudini — Di San Donato — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio — Dobelli.

Elia — Ellena — Episcopo — Ercole.

Fabrizj — Fagioli — Faldella — Falsone — Fani — Farina Luigi — Fazio — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri Enrico — Figlia — Finocchiaro Aprile — Florena — Florenzano — Forcella — Fornaciari — Fortis — Fortunato — Franceschini — Francica — Franchetti — Franz — Frola.

Gaetani — Galimberti — Galli — Gallo — Gallotti — Gamba — Garavetti — Garelli — Garibaldi Menotti — Gattelli — Gentili — Geymet — Gherardini — Gianolio — Giolitti — Gorio — Grassi Paolo — Grassi-Pasini — Grimaldi — Guglielmi — Guglielmini — Guicciardini.

Inviti.

Lacava — Lanzara — La Porta — Lazzaro — Levanti — Levi — Liroy — Lovito — Lucca — Luchini Odoardo — Luciani — Lunghini — Luporini

Maffi — Majocchi — Maldini — Maranca Antinori — Marcora — Marin — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Marselli — Martini Ferdinando — Martini Gio. Batt. — Marzin — Mascilli — Maurogò nato — Mazza — Mazzoleni — Mellusi — Menotti — Mensio — Meyer — Niceli — Meneta — Mordini — Morelli — Merini — Morra — Mussi.

Narducci — Nasi — Nicolosi — Novelli.

Oliverio — Orsini-Baroni.

Paje-Serra — Palitti — Palizzolo — Palomba — Panizza — Pantano — Papa — Parona — Paroncilli — Parpaglia — Pascolato — Passerini — Pavesi — Pavoni — Pellegrino — Penzerini — Perroni-Paladini — Petroni — Petronio — Peyrot — Pierotti — Pignatelli —

Plastino — Plebano — Poli — Pompilj — Puglia — Pugliese Giannone.

Quartieri.

Raffaele — Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Riccio — Rinaldi Antonio — Riola — Romanin-Jacur — Romano — Roux.

Sacchetti — Sacchi — Sacconi — Sagarriga — Salaris — Sani — Sanguinetti — Saporito — Scarselli — Serena — Serra Vittorio — Silvestri — Solimbergo — Sonnino — Sprovieri — Suardo — Summonte.

Tabacchi — Tajani — Tedeschi — Teti — Tomassi — Terraca — Tortarolo — Trompeo.

Vaccaj — Vacchelli — Valle — Vendemini — Vendramini — Villanova.

Zainy — Zanardelli — Zeppa — Zuccaro — Zucconi.

Rispondono: no.

Arnaboldi — Auriti.

Bianchi — Borromeo — Briganti-Bellini.

Cambray-Digny — Carmine — Casati — Chimirri — Conti — Costa Alessandro.

D'Adda — De Blasio Vincenzo.

Fabbricotti — Faina

Gabelli Aristide — Giusso.

Lagasi — Lazzarini — Lucchini Giovanni — Maluta — Mazziotti — Mel — Miniscalchi. Papadopoli — Pelagatti — Peruzzi — Pullè. Quattrocchi.

Roncalli.

Santi — Sanvitale — Speroni.

Taverna — Tegas — Tenani — Torrigiani.

Vigoni.

Presidente. Comunico il risultamento della votazione nominale sull'articolo 4:

Presenti e votanti 309

Risposero sè 271

Risposero no 38

(La Camera approva l'articolo 4).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Seismit-Doda.

Seismit-Doda. Dichiaro che, se fossi stato presente alla votazione nominale, avrei votato per il sè sull'articolo 4.

Commemorazione del senatore Salvatore Tommasi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. (*Vivamente commosso*). Mi perdoni la Camera se, distraendola per un momento dai suoi lavori, le comunico una triste notizia or ora arrivata.

Un telegramma da Napoli ci annuncia la morte di un insigne patriota; intendo parlare di Salvatore Tommasi, di quest'uomo che noi vecchi deputati avemmo compagno nel Parlamento italiano, ed io, più vecchio di lui, ebbi compagno nell'esilio.

Salvatore Tommasi incarna, nel suo nome, una storia di strazi. Appartenente al fiore della borghesia napoletana, strappato dal proprio letto, mentre aveva la moglie ammalata, fu tradotto, alle due dopo mezzanotte, nelle prigioni, ove rimase finchè potè prendere per grazia la via dell'esilio. Arrivato a Genova, lo raccolsi per condurlo... dove? All'Ospedale di Pammatone, dove suo padre, esule come noi, moriva.

Signori, io sono troppo commosso, per proseguire; e sento di aver il dovere, come la Camera lo ha, di mandare un saluto alla memoria di quel grande patriota. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Alla Presidenza non è per anco pervenuta la notizia ufficiale della morte del senatore Tommasi. Ma è certo che la Camera non può non associarsi ai sentimenti espressi dall'onorevole Di San Donato e deplorare vivamente la perdita del senatore Tommasi, che fu luminaire della scienza, egregio cittadino e patriota benemerito. (*Bravo!*)

Bovio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bovio. Associandomi alle dolorose parole dell'onorevole Di San Donato credo di interpretare il profondo dolore della Università di Napoli e della gioventù studiosa, per la morte di Salvatore Tommasi.

Le idee di scienza e di patria si fusero in lui e fecero un'anima sola. Il suo genio, divinator delle scoperte, tutte le scoperte veniva ordinando ad un solo fine, al pensiero civile.

Una larga favilla del genio italiano oggi si è spenta.

Io credo che il Parlamento e la Nazione, oggi, abbiano profonda ragione di condolarsi insieme per la perdita di un uomo così eminente. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Il Governo del Re appena ebbe la notizia della morte dell'illustre Salvatore Tommasi, ha mandato l'espressione del suo cordoglio alla di lui famiglia, ed ha incaricato il prefetto di Napoli di rappresentarlo ai funerali.

Salvatore Tommasi era una delle glorie nostre: patriota e scienziato illustrò il paese; superò con grande abnegazione i momenti più crudeli del-

l'esilio; e questa fu sua virtù: lottare sempre sotto la dominazione dei Borboni con tutti i patriotti che allora cospiravano, affinché fossero redate le provincie meridionali dal giogo che le opprimeva; fu opera santa e meritoria.

Dell'Università fu gloria e splendore. È uno dei luminari della scienza che si è spento; e noi non possiamo senonchè associarci alle parole dell'onorevole Di San Donato, e chiediamo alla Camera di voler mandare il saluto della rappresentanza nazionale, alla famiglia dello illustre estinto. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palitti.

Palitti. Crederei di mancare ad un sacro dovere se, conterraneo di Salvatore Tommasi, non unissi la mia voce modesta al coro di vivo rimpianto che l'annuncio della morte di tant'uomo ha destato in quest'Aula.

La sua perdita è un lutto per la patria, un lutto per la scienza; le due grandi idealità alle quali Salvatore Tommasi consacrò tutta la sua vita.

Per la patria soffrì esilio, dolori, patimenti ineffabili. Alla scienza dedicò tutto il suo ingegno; ed altri meglio di me potrà dire i passi giganteschi che, per merito suo, le scienze sperimentali hanno fatto in Italia.

E fu la fede nella scienza da lui prediletta quella che lo tenne in piedi in quest'ultimo ventennio della sua travagliata esistenza.

L'Abruzzo Aquilano, che si gloria d'avergli dato i natali, è colpito oggi amaramente dalla ferale notizia. Interprete del comune dolore, a nome del mio Abruzzo mi permetto rivolgere l'estremo omaggio reverente e devoto alla memoria venerata e cara di Salvatore Tommasi. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonomo.

Buonomo. È morto dunque il maestro mio e della gran parte della gioventù medica di Napoli e di Italia! Io non so quale giudizio pronunzierà la storia di questo scienziato. Una cosa so di certo, che la sua parola era la scintilla elettrica che scuoteva le fibre di coloro che l'ascoltavano. Egli era il più vigile, il più attivo a ravvivare lo spirito della gioventù nella quale egli non si contentava di infondere le cognizioni scientifiche, ma ispirava un alito nuovo di vita, onde la gioventù usciva dalla sua scuola non solo istruita, ma piena di fervore, di zelo, di alto entusiasmo.

Egli, nel suo insegnamento, non portava la pedanteria, non la fatica dello studio, ma il genio e il cuore. Tale era Salvatore Tommasi.

Tutti egli trascinava in un ambiente nuovo, e chiunque usciva dalla sua lezione si sentiva innalzato ad aere più spirabile e più nobile.

Per il Tommasi la scienza fu un culto, una religione che egli imponeva a tutti coloro che lo ascoltavano.

L'Italia ha avuto molti uomini sommi e ne ha; ma non conosco chi come il Tommasi sia stato, con tanto facile consenso, indicato da ogni parte d'Italia il Maestro capo-scuola. E se mi domandate che cosa il Tommasi lascerà alla scienza, risponderò che lascia, nella tradizione della scuola, quell'alito di vita, che nobilita il cuore e la mente; e che è la fiaccola imperitura del genio.

La perdita è grande. Auguro che alla memoria ed all'esempio di quest'uomo non venga meno l'amore dell'Italia, e la gioventù ne sappia sempre seguire le traccie nel sentimento religioso per la patria e nel culto della scienza (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha fatto proposta che la Camera esprima le sue condoglianze alla famiglia del compianto senatore Tommasi, dando questo incarico alla Presidenza.

Metto a partito questa proposta.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvata.*)

La Presidenza si darà pensiero di soddisfare al voto della Camera.

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo a modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Presidente. Ritorniamo alla legge comunale e provinciale.

“ Art. 5. Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai n. 1, 2 e 3 dell'articolo 3, coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino lire 5 per tasse comunali di famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

“ Sono parimenti elettori:

1° gli affittuari di fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 200;

2° i conduttori di un fondo con contratto di partecipazione al prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria è colpito da una imposta diretta di qualsiasi natura di lire 30;

3° coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in derrate, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo è colpito da un'imposta diretta di qualsiasi natura non minore di lire 50;

4° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti di lire 20;

in quelli da 1,000 a 2,500 di lire 50;

in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di lire 100;

in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti di lire 130;

in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 160;

in quelli superiori a 150,000 abitanti, di lire 200.

L'onorevole Pelagatti è iscritto su questo articolo.

Ha facoltà di parlare.

Pelagatti. Siccome mi risulta che la Commissione non accetterebbe il mio emendamento, dichiaro di ritirarlo e rinunzio a parlare. (*Bravo!*)

Presidente. Onorevole Carmine ha facoltà di parlare.

Carmine. Sebbene io abbia votato contro l'articolo quattro, sono però favorevole ad un ragionevole allargamento del suffragio amministrativo, e sono, sopra tutto, favorevole a mantenere il diritto elettorale a tutti coloro, che ne sono investiti in base alla legge vigente.

Ma, in verità, io non so comprendere come coloro i quali hanno voluto un allargamento del suffragio, più ampio di quello che io avrei desiderato, possano poi volere, nello stesso tempo, un restringimento del diritto elettorale. Eppure così avverrebbe qualora venisse approvato, così come venne proposto, l'articolo che stiamo discutendo, il quale porta evidentemente un restringimento del diritto elettorale ad una classe di persone, alla classe dei conduttori dei fondi rustici.

Di fatti, a tenore dell'articolo 24 della legge 20 marzo 1865 “ coloro che tengono in affitto od a masserizio beni stabili, possono imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi. ”

Ora, per la maggior parte dei comuni, ossia per i comuni al disotto di 3000 abitanti, anche secondo la legge attualmente in vigore, il censo

necessario per essere elettore non è che di lire cinque.

Col presente disegno di legge, poi, questo limite di censo è esteso a tutti indistintamente i comuni, qualunque sia la loro popolazione. Per effetto, quindi, di tali disposizioni, chi tiene in affitto un fondo colpito da una imposta di lire 15, ha diritto di essere elettore secondo la legge vigente, quando il fondo si trovi in un comune di popolazione non superiore a 3000 abitanti, e dovrebbe ragionevolmente avere diritto all'elettorato, qualunque sia la popolazione del comune, in base alla legge che ora si discute, la quale, come dissi, stabilisce una uguale misura di censo per tutti i comuni indistintamente. Invece, secondo le disposizioni indicate ai n. 2 e 3 del secondo capoverso dell'articolo che stiamo discutendo, il diritto elettorale verrebbe ristretto in confronto delle disposizioni della legge in vigore che ho testè citato.

Infatti, secondo il n. 2 e il n. 3 del secondo capoverso dell'articolo presente, si prescrive che l'affittuario non possa essere elettore se non quando il fondo affittato sia colpito da un' imposta, rispettivamente, di lire 30 o di lire 50.

Non ho trovato nè nella relazione della Commissione nè in quella del Governo nessuna ragione di questo restringimento del diritto elettorale. Sarei quindi per credere che sia stato proposto inavvertentemente; e vorrei sperare che Governo e Commissione non abbiano ad insistere in questa disposizione di carattere restrittivo che ripugna con tutto il complesso delle disposizioni riguardanti l'elettorato inserite in questo disegno di legge.

L'argomento da me ora sollevato forma oggetto di un emendamento già presentato dall'onorevole Guicciardini, secondo il quale si accorderebbe l'elettorato a tutti i conduttori di fondi rustici senza mettere un limite d'imposta. Questo emendamento, in confronto delle disposizioni legislative ora vigenti, allargherebbe il diritto elettorale ai conduttori di fondi rustici, almeno in apparenza; dico in apparenza, poichè raramente può accadere che un fondo affittato possa pagare meno di 15 lire d'imposta.

Ma se anche non si vuole accordare a questa classe di cittadini nessuno allargamento di suffragio, facciamo in modo almeno che nessuno di coloro, i quali, a tenore della legge in vigore, hanno diritto all'elettorato, ne siano privati con la legge che stiamo ora per votare. Quindi io proporrei che, ai numeri 1, 2 e 3 del secondo capoverso, si sostituissero queste semplici parole, tolte dalle

disposizioni della legge ora in vigore, che ho testè citata, ossia dall'articolo 24 della legge 20 marzo 1865:

“ 1° Coloro che tengono a masserizio o in affitto qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura di lire 15. ”

Vorrei dunque che, invece dei numeri 1, 2 e 3 si dicesse semplicemente:

N. 1: “ Coloro che tengono in masserizio o in affitto qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di lire 15. ”

Conchiudo dichiarando che non ho nessuna difficoltà di associarmi anche all'emendamento dell'onorevole Guicciardini; ma, nel caso esso venisse respinto o ritirato, intenderei di mantenere l'emendamento che ora mi onoro di presentare.

Presidente. Volevo appunto farle osservare che la sua proposta si avvicina a quella dell'onorevole Guicciardini.

L'onorevole Guicciardini ha facoltà di svolgere il seguente emendamento di cui do lettura:

“ Art. 5. *Sostituire ai numeri 1°, 2° e 3° i seguenti:*

1° Gli affittuari di fondi rustici quando ne dirigano o ne esercitino personalmente la coltivazione;

2° I lavoratori di fondi rustici con contratto di partecipazione al prodotto. ”

Guicciardini. Due sole parole per dar ragione del piccolo emendamento che ho presentato.

Questo articolo nega il diritto elettorale all'affittuario che coltiva il fondo per cui si paghi un fitto minore di 200 lire ed al mezzadro il quale coltiva un fondo colpito da una imposta inferiore a 30 lire. Di più, il modo col quale è formulato l'articolo, fa nascere il dubbio che il diritto elettorale sia dato soltanto al capo dell'azienda agricola, al così detto capoccia e sia invece negato a tutti quelli che lavorano con lui il fondo e siano i suoi soci d'industria. Ora, dico il vero, l'escludere questa categoria di cittadini dal diritto elettorale amministrativo, quando hanno gli altri requisiti indicati all'articolo 3 e sanno per conseguenza anche leggere e scrivere, non mi pare nè giusto, nè opportuno. Non giusto perchè noi ci troviamo davanti ad una categoria di cittadini, la quale è nota per il suo amore al lavoro, per i sentimenti dell'ordine e per l'integrità del carattere. Questi cittadini, quando sanno leggere e scrivere, a senso mio, valgono bene quei cittadini che hanno fatto soltanto il corso

elementare obbligatorio. Ora, se noi diamo il diritto del voto a questi, credo che, per ragioni di giustizia, il diritto del voto si debba dare anche ai cittadini dei quali adesso ho parlato. Ma c'è di più: come è stato spiegato anche dall'onorevole Carmine, la disposizione, com'è proposta, toglie il diritto elettorale a cittadini, che adesso lo posseggono, perchè, dal combinato disposto degli articoli 24 e 17 della vigente legge comunale e provinciale, risulta che nei comuni di 3000 abitanti, il mezzadro, il fittaiuolo, ecc., i quali coltivano un fondo, colpito da 15 lire d'imposta, hanno il diritto del voto.

Accettando le disposizioni proposte, questi cittadini, che adesso hanno il diritto del voto, lo perderebbero, e ciò non è nè giusto, nè conforme allo spirito del disegno di legge.

Oltrechè ingiusto, mi pare anche inopportuno il non dare il diritto del voto a questa categoria di cittadini.

Come ho detto, pel modo con cui è formulato l'articolo, nasce il dubbio che il diritto elettorale si voglia concedere soltanto al capo dell'azienda agricola.

Ora, o signori, il capo dell'azienda agricola, ordinariamente è un vecchio, che ha idee antiquate e di altri tempi; mentre i suoi figliuoli, quelli che lavorano con lui il fondo, sono, per lo più, cittadini che hanno fatto il soldato, che tornano dal reggimento con idee larghe di patria, di libertà, di devozione alle istituzioni.

Ora, se non si elimina il dubbio, che ho accennato, si toglierebbe il diritto del voto, in questa classe di cittadini, per l'appunto a quelli che sarebbero elettori amministrativi preziosi.

Io non aggiungo altro. Raccomando, quindi, per ragioni di giustizia e anche di opportunità, il mio emendamento al ministro, alla Commissione e alla Camera, tanto più che mi pare che essa non sia in contraddizione con l'economia della legge, e che anzi armonizzi benissimo con la legge stessa.

Presidente. Al primo capoverso non vi era altro emendamento, tranne quello sostituito dagli onorevoli Cavallotti, Maffi e Armirotti:

L'onorevole Cavallotti ha dichiarato di ritirare l'emendamento da lui proposto.

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavallotti. Ritiro l'emendamento che ho presentato a questo articolo.

Quanto agli altri emendamenti da me presentati agli articoli successivi, mi riservo di dichiarare se li ritiro o li mantengo, mano mano che verranno in discussione gli articoli stessi, e che

me ne sarà fatta domanda dall'onorevole nostro presidente.

Maffi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Maffi. Certo, questa mane, nel calore della improvvisazione, l'onorevole Cavallotti si è dimenticato che le dichiarazioni fatte da lui erano concordate tra lui, me e l'onorevole Armirotti. Dal momento che l'onorevole Cavallotti ha dichiarato adesso di non insistere nel suo emendamento, la mia dichiarazione non può essere che conforme alla sua, e quindi non posso che ritirare l'emendamento.

Presidente. Sta bene. Onorevole Armirotti, acconsente al ritiro?

Armirotti. Acconsento.

Presidente. Viene ora l'emendamento dell'onorevole De Simone, il quale vorrebbe che si dicesse:

“ Sono parimenti elettori nel comune ove hanno stabile dimora:

“ 1° Gli affittuari ecc. (*Come nel progetto*). ”

Onorevole De Simone, lo mantiene?

De Simone. Lo mantengo.

Presidente. Ha facoltà di svolgerlo.

De Simone. Onorevoli, colleghi, se, a rigore di logica, volessi trarre le conseguenze dai ragionamenti premessi nella relazione che precede il disegno di legge che abbiamo in disamina, certo sarei condotto a chiedere la soppressione di questo articolo.

Invero, l'onorevole relatore della Commissione, nella sua dotta ed elaborata relazione, dice: le scuole risguardanti l'elettorato (le principali tra esse) sono tre: l'una, che riconosce la idoneità dal censo, l'altra dalla capacità intellettuale, e l'altra che ammette il suffragio universale.

Or bene, dice l'onorevole relatore della Commissione, noi seguiremo una scuola mista: non seguiremo interamente la scuola del censo, e non interamente quella della capacità; ci contenteremo di un minimo di censo, di una minima capacità.

Ma poichè coloro, i quali sono compresi in questo articolo sono affittuarii, e quindi non esercitano un *jus in re*, ma un *jus ad rem*, essi non possono essere riguardati come elettori censiti.

E poichè coloro i quali coltivano un fondo non possono essere risguardati elettori per capacità, perchè coltivare un fondo non vuol dire usare a scuola, così ne seguirebbe che le categorie dei cittadini compresi in questo articolo dovrebbero essere escluse dall'elettorato.

Pur tuttavolta, io che, seguace della scuola del suffragio universale, ieri, per ragioni politiche, votai contro il suffragio universale, oggi inchinandomi alle mie convinzioni, accetto il dono della Commissione, e ritengo che i cittadini, compresi in questo articolo, possano essere elettori.

Amnesso, dunque, che siano elettori, uopo è di stabilire dove debbano esercitare il loro diritto. Nel disegno di legge, trovo che i censiti votano nei luoghi dove pagano il censo, e gli elettori per capacità votano nei comuni dove dimorano.

Quindi, per risolvere la questione, uopo è di sapere se i cittadini, compresi in questo articolo, si debbano riguardare come elettori per censo, ovvero elettori per capacità.

Il concetto del censo è un concetto preciso.

L'onorevole relatore della Commissione ha fissato il minimo di esso a cinque lire: è un concetto dunque, che non ammette allargamento.

Invece, il concetto della capacità è un concetto elastico, è un concetto che può essere allargato.

Adunque io credo che questi cittadini possano essere ammessi a votare per una presunzione di capacità. Difatti, dal momento che hanno un capitale, che questo capitale usano e lo amministrano, si presume che abbiano la capacità intellettuale di amministrare o di scegliere gli amministratori del comune.

Ed allora, se sono elettori, per capacità, è giusto che io chieda che siano ammessi a votare come gli altri elettori che votano per capacità, cioè nei comuni dove dimorano.

E di ciò mi persuade anche il fatto che l'elettore deve votare là dove ha interesse davvero alla buona amministrazione; ora l'interesse alla buona amministrazione di un comune lo si può avere per due ragioni: o perchè si pagano le tasse in esso o perchè vi si dimora. Infatti anche coloro che in un comune non pagano censo di sorta sono interessati all'amministrazione di esso per ragioni di viabilità, d'igiene, d'insegnamento e via dicendo.

Or dunque io chiedo che gli elettori, considerati in questo articolo, siano ammessi a votare nel comune dove dimorano, appunto perchè è lì che possono giustamente esercitare il loro diritto, poichè lì soltanto hanno interesse alla buona amministrazione.

Presidente. Vi sono ora due aggiunte a questo articolo 5. La prima, dell'onorevole Ercole, è così concepita:

“ Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore. ”

L'onorevole Ercole ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Voci. Faccia presto!

Ercole. Poche parole. Gli onorevoli colleghi sanno che, intorno a questa questione, dal 1880 in poi, la giurisprudenza è discorde: vi sono alcune Corti che concedono al padre analfabeta di delegare il voto al figlio che sappia leggere e scrivere, ve ne sono altre che lo negano.

Ora, giacchè la questione si presenta, mi sono permesso di presentare questo emendamento, a cui spero che la Commissione e il ministro vorranno fare buon viso.

Perchè se è vero (ecco le considerazioni che mi hanno mosso a presentare questo emendamento) se è vero che la legge permette che il censo del padre vada a riunirsi agli altri requisiti di capacità nella persona del figlio per dare a questo il diritto elettorale, a mio avviso è chiaro che nel padre, si considera il solo requisito del possesso del censo, e gli altri requisiti di capacità personale si devono rintracciare e considerare nella persona del figlio. Nè la coscienza pubblica, nè l'intento della legge rimangono minimamente turbati da questa mia proposta. Del resto mi rimetto alla Commissione ed al presidente del Consiglio che sono i responsabili della presente legge.

Presidente. L'onorevole Peruzzi propone una aggiunta a quest'articolo così concepita:

Il diritto elettorale appartiene anche ai Corpi morali legittimamente riconosciuti, che pagano le contribuzioni indicate nel presente articolo.

È presente l'onorevole Peruzzi?

(Non è presente).

Onorevole relatore, le do facoltà di parlare per esprimere l'avviso della Commissione sulle diverse proposte.

Giolitti. *(Della Commissione.)* Rappresento momentaneamente il relatore per diminuire un poco la sua fatica.

L'onorevole Carmine ha sollevato una questione la quale non ha una gran portata per il numero di elettori ai quali si riferisca, ma ha una certa importanza in questo senso, ch'egli non vorrebbe fosse ristretto il diritto elettorale a favore dei censiti. L'articolo 24 della legge attuale stabilisce quante segue:

“ Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizio ben stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi. ” Ora

siccome nei comuni inferiori a 3 mila abitanti, basta, secondo la legge attuale, pagare 5 lire d'imposta per essere elettore, così coloro che tenevano in quei comuni in affitto o a masserizio un fondo per il quale si pagavano dal proprietario 15 lire d'imposta, potendo imputarne a loro favore un terzo, diventavano elettori. Invece secondo l'articolo che stiamo discutendo si richiederebbe, per essere elettore, che il fondo tenuto a masserizio paghi un'imposta di 30 lire.

Siccome la Commissione non intende di restringere il diritto elettorale al di sotto del limite stabilito dalla legge attuale, per nessuna categoria di persone, così consente di ridurre da 30 a 15 lire la cifra indicata al n. 2 dell'articolo.

La proposta dell'onorevole Guicciardini si avvicina a quella dell'onorevole Carmine, sebbene sia più ampia, quindi la modificazione che la Commissione introduce in seguito alla proposta dell'onorevole Carmine soddisfa pure in parte ai desiderii dell'onorevole Guicciardini.

Ma se la Commissione è disposta a non restringere l'elettorato, non crede conveniente però di togliere ogni limite al censo quando non sia rappresentato da proprietà ma solo da un affitto di terra altrui. Essa quindi non può accettare in tutta la sua ampiezza la proposta dell'onorevole Guicciardini.

L'onorevole Guicciardini ha ragione quando osserva che, nelle colonie, la persona più adatta ad esercitare il diritto elettorale è molte volte il figlio quando torna a casa dal servizio militare e così dopo aver frequentata la scuola reggimentale.

Lo prego però di osservare che, avendo noi con questa legge esteso largamente il diritto elettorale per capacità, coloro i quali hanno frequentate le scuole reggimentali sono elettori per diritto proprio, cioè per ragione di capacità.

Quindi anche sotto questo punto di vista lo scopo dell'onorevole Guicciardini si può considerare come raggiunto, almeno in parte.

L'onorevole De Simone vorrebbe che alla seconda parte di quest'articolo, invece di dire senz'altro "sono parimente elettori", si dicesse che le categorie di persone delle quali ivi si parla sono elettori soltanto *nel comune dove tengono la stabile dimora*.

La Commissione non crede accettabile tale aggiunta, poichè coloro i quali sono elettori per la loro qualità di affittuari di fondi rustici dei quali conducono personalmente la coltura, devono essere iscritti là dove hanno il titolo per la iscrizione.

Aggiungasi che la ipotesi fatta dall'onorevole De Simone, di affittuari i quali dirigano personalmente la coltivazione e abitino in comune diverso da quello in cui il fondo è posto, è una ipotesi la quale non può verificarsi se non in casi rarissimi.

D'altronde creda l'onorevole De Simone: se noi ci mettiamo in testa di prevedere tutti i casi possibili ed immaginabili e di risolvere tutte le questioni che a questo proposito sono sorte davanti ai tribunali, in primo luogo non ci riusciremo, e poi molte volte, credendo di risolvere una questione, ne sollevaremo molte altre.

L'onorevole Ercole ha proposto un emendamento per il quale il padre, quando è analfabeta, ma censito, possa delegare il censo suo al figlio per renderlo elettore.

Questa disposizione la Commissione è disposta ad accettarla, perchè crede ragionevole che il padre il quale ha un censo, e quindi ha interesse alla buona amministrazione del comune possa farsi rappresentare dal figlio, quando questo figlio abbia, ben inteso, tutte le altre condizioni per essere iscritto nelle liste.

L'onorevole Peruzzi aveva proposto un emendamento per estendere il diritto elettorale anche ai corpi morali legalmente riconosciuti; siccome però l'onorevole Peruzzi non è presente, e quindi non lo ha nè svolto, nè ritirato, credo di dire in proposito l'opinione della Commissione.

Uno dei membri della Commissione aveva sostenuta questa tesi, che i corpi morali dovessero avere anch'essi, diritto al voto. La gran maggioranza della Commissione però fu d'avviso contrario. Essa osservò che gli enti morali sono già rappresentati dai loro amministratori, e che sarebbe una complicazione il far deliberare da ogni amministrazione di ente morale per chi questi debba votare. Parve inoltre alla maggioranza della Commissione che la questione avesse una importanza minima; quando si estende il diritto elettorale a tutti quelli che sanno leggere e scrivere, il numero di elettori diventa così grande che l'aggiungere il voto di pochi enti morali per comune, sarebbe una cosa priva di conseguenze pratiche.

Presidente. L'onorevole Peruzzi non insiste nel suo emendamento.

Giolitti. (*Della Commissione*). Allora mi risparmio di continuare il discorso, e concludo: la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Ercole e consente di ridurre da trenta a quindici lire la misura d'imposta indicata al nu-

mero secondo giusta la proposta dell'onorevole Carmine.

Presidente. Va bene, dove è detto nel n. 2 " colpito da imposta diretta di qualsiasi natura, invece di lire 30, dicasi lire 15. „

Onorevole Guicciardini, insiste nella sua proposta?

Guicciardini. Siccome la proposta fatta dalla Commissione in parte sodisfa al mio desiderio, non potendo ottenere di più, mi unisco all'emendamento dell'onorevole Carmine.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carmine.

Carmine. La Commissione ha dichiarato di accettare in parte il mio emendamento, sostituendo lire 15 alle lire 30 che erano indicate al n. 2 dell'articolo, ed io la ringrazio di questa accettazione. Non so però vedere per quale ragione non si dovrebbero sostituire anche nel n. 3 lire 15 alle lire 50 ivi indicate. Per verità io non trovo differenza fra il caso contemplato al n. 2 e quello contemplato al n. 3; ma se differenza esiste, osservo che l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865 si riferisce ad ogni sorta di affitti, e che, mantenendo le lire 50 nel n. 3, si porterebbe un restringimento di elettorato nei casi ai quali il numero stesso si riferisce, restringimento che a me sembra inaccettabile.

Ora io non faccio questioni di forma, purchè la sostanza del mio emendamento sia salva. Sono quindi disposto a ritirare l'emendamento stesso, qualora la Commissione, come ha acconsentito a sostituire le lire 15 alle lire 30 nel n. 2, acconsenta pure a sostituire lire 15 alle lire 50 nel n. 3.

Presidente. Dunque Ella insiste nella sua proposta. La Commissione l'accetta?

Giolitti. (*Della Commissione*). Io non credo che ci sia difficoltà a ridurre il limite delle 50 lire a 25 nel 3° comma.

Carmine. No, da 30 a 15.

Giolitti. (*Della Commissione*). La Commissione non crede di dover rinunciare a quella proporzionalità fra le varie categorie di contribuenti che è stata proposta dal Ministero e accettata dalla Commissione stessa, e quindi come acconsente a ridurre a 15 le 30 lire indicate al numero 2, così acconsente a ridurre da 50 a 25 lire la misura dell'imposta indicata al numero 3.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Ministero accetta.

Presidente. Dunque al n. 3, dove dice 50, si dovrà dire 25.

La Commissione accetta poi la proposta dell'onorevole Ercole?

Giolitti. (*Della Commissione*). La Commissione l'accetta; anzi, se il presidente lo permette, credo che sarebbe opportuno collocarla subito dopo la prima parte dell'articolo.

Presidente. Cioè dopo le parole: *esercizi e rivendite*.

Giolitti. (*Della Commissione*). Quindi verrebbe l'aggiunta dell'onorevole Ercole dove si direbbe: Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore.

Presidente. La Commissione accetta dunque l'aggiunta dell'onorevole Ercole.

La pongo a partito.

(*È approvata*).

Viene ora quella dell'onorevole De Simone il quale propone che si dica: Sono parimenti elettori nel comune dove hanno stabile dimora, ecc.

La Commissione dichiara di non accettare l'emendamento. Persiste, onorevole De-Simone?

De Simone. Mantengo il mio emendamento. L'onorevole Giolitti nel rispondermi, ha contemplata una sola delle due ipotesi, poichè un affittuario può tenere in fitto un fondo tanto sul territorio del comune dove egli abita, quanto nel territorio d'un altro comune, e l'onorevole Giolitti ha detto: Non si suppone che i conduttore diretti di fondi abitino un comune diverso, da quello dove i loro fondi sono situati. Ed allora la mia proposta non avrebbe ragione di essere. Io guardava invece il caso nel quale il cittadino dimori in un comune e conduca in fitto fondi situati nel territorio d'un altro, ed allora la risposta dell'onorevole Giolitti non toglie importanza alla proposta mia. Egli ha detto: noi non possiamo considerare tutte le possibili questioni; ci sono i tribunali. È vero, ma quando possiamo prevenire le questioni, perchè non farlo? Tanto migliore è la redazione di quella legge, che meno dà luogo a piati. Io credo che sia proprio il caso di ripetere il celebre aforisma *melius est abundare quam deficere*.

Del resto non avrei mai creduto che la Commissione non avrebbe accettato il mio emendamento, tanto più che esso trova la sua ragione di essere anche in una opinione emessa dalla stessa Commissione, la quale ha detto che noi non possiamo accettare che si dia il voto plurimo.

Qui si tratta di dare il voto agli affittuari i quali paghino 200 lire; ciò che significa che il proprietario di 100 ettari di terreno, può, domani mattina, avere a sua disposizione 100 voti. E non è questo accordare di fatto il voto plurimo, che

si nega in dritto? Ma chi può mettere in dubbio che il fittuario debba fare il volere del proprietario del fondo anche quando, caso raro, il contratto di fitto sia realmente vero?

Almeno, quando si tratti di esercitare il voto nel comune dove si dimora, ci sono gl'interessi propri che fanno da correttivo, i quali, come diceva poc'anzi, sono forse in antitesi con quelli del proprietario: ma quando si va a votare in un altro comune, là non vi è, nè ci può essere interesse diverso da quello del proprietario del fondo, poichè è lui che paga.

Della Rocca. E il capo di un opificio?

De Simone. No, onorevole Della Rocca, questo caso può essere semplicemente un'eccezione, sia perchè gli opifici sono pochi in Italia, sia perchè sono messi la più parte in luogo abitato, sia perchè è raro il caso che non siano essi stessi l'abitazione del loro conduttore. Ma io parlava della regola generale, parlava dei fittuari dei fondi messi sul territorio d'un comune non abitato da loro, e che vanno a votare in un comune dove non pagano nulla ed alla cui amministrazione non hanno interesse di sorta. Quindi è che fanno una vera invasione, e questo lo abbiamo osservato proprio in un comune non molto lontano da Roma, in Civita-Lavinia, tantochè a lei, come a tutti gli altri onorevoli colleghi, è venuta una petizione chiedente che ci si ponga rimedio.

Dunque, per ovviare a questo male, credo sia necessario determinare che coloro i quali non avrebbero diritto al voto, e che l'hanno per una presunzione di diritto, votino solo nel comune dove dimorano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. *(Della Commissione).* Io osservo all'onorevole De Simone che la categoria di elettori dei quali si parla in questa disposizione che stiamo discutendo, sono elettori per censo, e non per capacità. Ora è naturale che gli elettori per censo esercitino il loro diritto là dove esiste il fondo o la cosa qualunque per la quale hanno questo diritto. E questo non solamente è logico, secondo il sistema della nostra legge, ma è ragionevolissimo, perchè l'affittuario ha interesse che i servizi comunali procedano bene là dove tiene in affitto il fondo; ha interesse che il comune conservi le strade che gli servono per andare al fondo ch'egli coltiva; ha interesse che i suoi lavoratori trovino le scuole; ha interesse che sia tutelata l'igiene, che vi sia il medico condotto e così di seguito. Quindi se si dovesse fare un'aggiunta sarebbe,

se mai, il caso di dire il contrario di quanto vorrebbe l'onorevole De Simone.

Presidente. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole De Simone, ma poichè l'onorevole De Simone insiste rileggo il suo emendamento:

“ Sono parimenti elettori nel comune dove hanno stabilito dimora:

1° gli affittuari, ecc. *(come nel progetto).* ”

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Onorevole Carmine, mantiene o ritira il suo emendamento?

Carmine. Ho dichiarato che avrei ritirato il mio emendamento se la Commissione accettava le lire 15 tanto sul n. 2 quanto sul n. 3. Invece la Commissione pel n. 3 ha proposto lire 25, e con tale disposizione si porterebbe ancora un restringimento del diritto elettorale, in confronto di quanto viene accordato dalla legge in vigore.

Io mi oppongo a questo restringimento.

Se la Commissione mantiene le lire 25, io dichiaro di mantenere il mio emendamento.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Carmine consisterebbe nel sostituire ai n. 1, 2, 3 questo unico capoverso.

“ Sono parimenti elettori coloro che tengono a masserizio, od in affitto di qualunque specie, beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura, non minore di lire 15. ”

Per il che la proposta dell'onorevole Carmine è molto più larga di quella della Commissione.

La Commissione ha ridotto per parte sua da 50 a 25 lire la somma stabilita nel n. 3 dell'articolo.

Giolitti. *(Della Commissione).* Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti. *(Della Commissione)* Nel caso del n. 2 da lire 30, a lire 15, e nel caso del n. 3 da lire 50, a 25.

Presidente. Sta bene.

Onorevole Carmine, mantiene la sua proposta?

Carmine. La mantengo.

Presidente. La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Carmine è approvato).

Perciò converrà sostituire ai commi 1, 2 e 3 l'emendamento dell'onorevole Carmine.

Non essendovi altri emendamenti io metto a partito l'articolo 5° nel suo complesso.

Ecco, resta così formulato:

“ Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai n. 1, 2 e 3 dell'articolo 3, coloro che provino di pagare annualmente nel comune per contribuzione diretta di qualunque natura, lire 5, comprese le tasse comunali di famiglia, quelle sul valore locativo, il bestiame, le vetture, gli esercizi e le rivendite.

“ Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore.

“ Sono parimenti elettori: 1° coloro che tengono a mezzadria, od in affitto di qualunque specie, beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura, non minore di lire 15;

2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei comuni che hanno meno di 1000 abitanti, di lire 20;

in quelli da 1,000 a 2,500, di lire 50;

in quelli da 2,500 a 10,000, di lire 100;

in quelli da 10,000 a 50,000, di lire 130;

in quelli da 50,000 a 150,000, di lire 160.

in quelli superiori a 150,000 abitanti, di lire 200. ”

Chi l'approva, sorga.

(È approvato).

“ Art. 6. L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato, non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

“ Per gli effetti di cui ai n. 1 e 2, dell'articolo precedente si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori di un anno almeno al giorno in cui la Giunta comunale forma o rivede le liste elettorali. ”

Carmine. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carmine.

Carmine. Il secondo capoverso di questo articolo contiene una disposizione, che può dar luogo ad un'incertezza d'interpretazione a danno di quella disgraziata classe dei conduttori di fondi rustici, che trovò poca simpatia presso il Governo e presso la Commissione, ma che trovò testè maggiore simpatia presso la maggioranza della Camera, cosa della quale la ringrazio.

Si richiede, a tenore di questo secondo capoverso, che i contratti di affitto abbiano data certa.

A me pare che non dovrebbe sorgere dubbio che un contratto verbale, regolarmente registrato, debba essere considerato di data certa. Ma poiché uno dei membri della Commissione, l'onorevole Rinaldi, aveva presentato un emendamento diretto ad assodare appunto l'interpretazione da me indicata, si può supporre che tale interpretazione sia stata contraddetta dalla maggioranza della Commissione. Pregherei quindi l'onorevole relatore di voler dichiarare quale sia su questo proposito l'opinione della Commissione.

Un altro punto sul quale desidererei avere uno schiarimento è il seguente. Si richiede, a tenore di questo articolo, che i contratti siano anteriori di un anno almeno al giorno nel quale la Giunta comunale forma o rivede le liste elettorali. Ora in moltissime parti del territorio dello Stato i contratti di affitto di fondi rustici si fanno ordinariamente per un solo anno. Se si richiedesse che il contratto anteriore di un anno al giorno della revisione della lista debba essere ancora in corso, si escluderebbero evidentemente tutti i contratti annuali testè accennati; e quindi tutti i conduttori di fondi mediante contratti di questa natura, sarebbero esclusi dal diritto elettorale. A me pare però che l'articolo possa essere interpretato anche nel senso di accordare l'elettorato all'affittuario, anche quando il contratto di affitto in corso al momento della compilazione delle liste non sia anteriore di un anno, purchè il contratto stesso sia stato immediatamente preceduto da un altro simile contratto annuale.

Attendo dalla cortesia della Commissione uno schiarimento sui due punti da me indicati, dichiarando fin d'ora che io proporrei la soppressione di questo secondo capoverso dell'articolo, quando esso venisse dalla Commissione interpretato in senso diverso da quello da me desiderato.

Presidente. L'onorevole Giolitti, a nome della Commissione ha facoltà di parlare.

Giolitti. (Della Commissione). L'onorevole nostro collega Rinaldi aveva presentato l'emendamento al quale ha fatto cenno l'onorevole Carmine. In esso si diceva che, trattandosi di convenzioni verbali, dovesse farsi la denuncia all'ufficio di registro nel medesimo termine.

L'onorevole Rinaldi però ha ritirato il suo emendamento, ed io suppongo che lo abbia ritirato per le ragioni che furono dette nella Commissione, vale a dire che, senza dubbio, un contratto verbale registrato è un contratto il quale ha data certa, perchè è precisamente la registrazione quella che serve ad attribuire la data certa.

La seconda obiezione, fatta dall'onorevole Carmine, se ho ben compreso, è questa. Egli dubita che, quando si tratta di contratti rinnovabili anno per anno, si possa ritenere che il diritto elettorale non sorga mai perchè ogni anno ha principio un contratto nuovo.

Ora se il contratto, o per le stipulazioni che vi sono scritte, o per le consuetudini locali, nel caso che non sia stata data una disdetta, continua ad aver vigore, è evidente che questa proroga non costituisce un nuovo contratto, ma è la continuazione del contratto precedente, e quindi il diritto elettorale sorge dopo un anno allo stesso modo che sorgerebbe se nel contratto fosse stato scritto un termine più lungo di quello di un anno.

Si è voluto poi che il contratto avesse una data certa anteriore di un anno, perchè si vuole evitare la fabbricazione degli elettori li per li, al momento in cui si tratta di formare le liste.

Presidente. L'onorevole Parpaglia ha facoltà di parlare.

Parpaglia. Questo articolo è l'ultimo che disciplina l'elettorato, perchè gli altri due di questo titolo non portano che una sospensione nell'esercizio del diritto dell'elettorato.

Sopra di esso mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione e dell'onorevole presidente del Consiglio. Cogli articoli 3, 4, 5 e 6 di questa legge abbiamo stabilito i termini per i quali un cittadino può conseguire il diritto all'elettorato amministrativo, e si è specialmente stabilito, che per essere elettore è richiesto di " saper leggere e scrivere o di essere iscritto nelle liste elettorali politiche o avere i requisiti per esservi iscritto in virtù dell'articolo 2 della legge 24 settembre 1882, n. 999. " Ciò posto, avviene che in alcuni comuni dello Stato, e non sono pochi, il numero di coloro che sanno leggere e scrivere e sono iscritti nelle liste politiche è assai limitato, e tale da non raggiungere il numero di 15, quanti devono essere i consiglieri per i comuni più piccoli. In alcuni il numero si limiterebbe anche a 7.

Così in questi comuni non sarebbe possibile di poter eleggere il Consiglio comunale. Abbiamo dei comuni direi microscopici, ne abbiamo alcuni che hanno una popolazione che di poco supera i 100 abitanti, qualcuno non raggiunge questa cifra. Sono paesi di montagna o posti in condizioni da non aver potuto godere i benefici della istruzione. Questi comuni si troverebbero nella impossibilità di avere la rappresentanza comunale e così un'amministrazione comunale.

Come provvedere in questi casi?

L'attuale disegno di legge nulla dispone, anzi modificando gli articoli 17 e 26 della legge comunale del marzo 1865, senza alcuna eccezione parrebbe che non vi debba essere neppure una misura transitoria.

La legge del 1865 all'articolo 17 stabiliva: " Tuttavia nei comuni nei quali il numero degli elettori non è doppio di quello dei consiglieri da eleggersi saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggior imposti. " Ed all'articolo 26 è prescritto: " Non sono elettori nè eleggibili gli analfabeti quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri. " Sono queste disposizioni imposte dalle condizioni di fatto di alcuni comuni.

Cogli articoli 3, 4, 5, 6 e 10 della presente legge si sono modificati gli articoli 17 e 26 della legge del 1865, ma non si sono riprodotte quelle transitorie disposizioni. Così avverrà che, applicando la legge, quale fu proposta, non si potrebbe in alcuni comuni eleggere il Consiglio, perchè mancano gli eleggibili, mancando gli elettori.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Parpaglia. Così la legge rimarrebbe assolutamente d'impossibile attuazione. Ad evitare tale sconcio è necessità trovare un temperamento se non si vogliono riprodurre le disposizioni della legge del 1865.

Sento dire che quelle disposizioni non sono abrogate. Ma basta leggere come sono compilati gli articoli 3 e 10 per convincersi del contrario o quanto meno perchè sorga un gravissimo dubbio. E pregio della legge deve essere di esser chiara e di non dar luogo ad equivoche interpretazioni. Tale quale è la formula di questi due articoli, per me ha il significato che non si vollero riprodurre le disposizioni eccezionali incluse negli articoli 17 e 26 della legge del 1865.

Il disegno di legge dell'onorevole Depretis introduceva i convocati, ed inoltre nelle disposizioni transitorie si trova l'articolo 286 (disegno del 1886) col quale ciò era espressamente stabilito. Coloro che all'epoca della pubblicazione della legge trovansi iscritti nelle liste elettorali amministrative in forza della legge del 20 marzo 1865 vi sono mantenuti, purchè non perdano alcune delle condizioni richieste dalla legge per l'esercizio dell'elettorato. Così è chiaro che gli analfabeti iscritti nei piccoli comuni dove il numero degli elettori non raggiunge il doppio degli eleggibili, rimanevano iscritti. Questa disposizione manca nell'attuale disegno di legge; ciò crea necessariamente difficoltà maggiori e porta alla conseguenza che sempre ed in qualunque

comune gli analfabeti devono essere espulsi dal Pelettorato. La conseguenza mi pare logica.

Ad ogni modo io non propongo ora un emendamento, ma mi preme che si dichiari o che le disposizioni degli articoli 17 e 26 della legge del 1865, che sopra ho ricordato, sono mantenute in vigore, o che s'indichi il mezzo di provvedere alla rappresentanza ed amministrazione di quei comuni. Noi non possiamo lasciare quei comuni in balia dell'incerto. Noi non possiamo mutare le condizioni di fatto di alcune parti d'Italia e, dovendo dare una legge per tutti i comuni dello Stato, dobbiamo provvedere perchè possa applicarsi a tutti; tanto ai più popolosi, come a quelli che hanno una popolazione esigua.

Attendo che mi si dia una risposta ed un'affidamento, riservandomi ove occorra di formulare specifiche proposte nell'interesse della legge stessa, così importante, che discutiamo.

Presidente. L'onorevole Carmine fa una proposta?

Carmine. Io ringrazio la Commissione delle risposte che mi ha favorite, e mi dichiaro pienamente soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. La questione sollevata dall'onorevole Parpaglia non è nuova per la Commissione, tanto è vero che io ho qui l'elenco dei comuni nei quali avviene l'applicazione dell'articolo 26 della legge vigente, nei quali, cioè, sono ammessi sia come elettori che come eleggibili gli analfabeti.

Questi comuni nel regno sono 70, e di essi 66 nella Sardegna, cioè 50 nella provincia di Cagliari, 16 nella provincia di Sassari, 2 nella provincia di Roma, 1 in quella di Avellino, ed 1 nella provincia di Milano. Sono piccoli comuni di qualche centinaio di abitanti; due soli arrivano a due mila.

Dissi all'onorevole Parpaglia, quando poco fa è venuto a parlarmene, che tutti gli articoli che sono messi nella prima colonna di questo disegno di legge vi sono messi indicativamente, per agevolare gli onorevoli colleghi ad avere dinanzi agli occhi la legge vigente, non perchè siano abrogati, sono abrogati soltanto quelli che sono in contraddizione col disegno di legge.

L'articolo 26 nel quale si prevede l'ammissione degli analfabeti, la Commissione, non intende che sia abrogato, e potrà aver esecuzione nei comuni di cui ho parlato.

Se poi si vuole aggiungere una disposizione transitoria per meglio tutelare questo diritto la

Commissione non ha nessuna difficoltà; ma io credo che non sia necessario, dappoichè, come ho detto, la Commissione non intende col progetto nuovo di modificare nel caso indicato le disposizioni dell'articolo 26. I diritti quindi restano tali e qual', nè l'articolo 26 in ciò è modificato.

Parpaglia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Parpaglia. Io sono lieto di aver provocato queste dichiarazioni della Commissione.

Tengo però a che i concetti, che ha manifestato ora l'onorevole relatore, siano chiariti dalla legge, perchè è questa che dà le norme ed i precetti, non i nostri discorsi. E poichè con un articolo del presente disegno di legge si domanda la facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge, con quelle della legge del 20 marzo 1865, vorrei che fossero riprodotte quelle disposizioni delle quali ho parlato. Questo a me parrebbe il mezzo più ovvio; in altri termini, siccome nella legge stessa si domanda la facoltà di coordinare le nuove disposizioni colla legge del 1865, vorrei che di questo diritto il Governo si servisse anche per chiarire questo punto.

Badi però, onorevole Lacava; io non voglio dare il diritto di voto agli analfabeti.

Tengo a dichiarare che non voglio far entrare dalla finestra gli analfabeti, che abbiamo cacciato dalla porta. Io intendo solo mantenere quella disposizione come misura transitoria augurando che sollecitamente l'istruzione progredisca e l'analfabetismo sparisca mano mano anche dai piccoli comuni, faccio anzi l'augurio che possano anche sparire questi comuni così esigui, che vivono e devono vivere di una vita anemica.

Lacava, relatore. Chiedo parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lacava, relatore. È naturale che, cessando le speciali condizioni di fatto, cessi la disposizione dell'articolo 26.

Ed io auguro che presto non ci sia più alcun comune per cui debba applicarsi l'articolo 26.

Difatti sappia l'onorevole Parpaglia che questi comuni che dalle statistiche del 1882 appaiono essere in numero di 70, erano invece 89 nel 1865.

Come vede, 19 comuni, sono già rientrati nella regola generale, in forza di quel progresso per cui viene gradatamente a diminuire il numero degli analfabeti.

Così io mi auguro che questo numero diminuisca sempre più e finisca per scomparire.

Come vede dunque, appena questi comuni en-

trano nelle condizioni normali, cessa l'applicazione dell'articolo 26.

Posso infine assicurare l'onorevole Parpaglia che nell'opera di coordinamento si terrà conto dell'osservazione dell'onorevole Parpaglia, già tenuta presente, anzi accettata dalla Commissione.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, pongo a partito quest'articolo 6° che rileggo:

“ Art. 6. L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato, non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

“ Per gli effetti di cui ai n. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori di un anno almeno al giorno in cui la Giunta comunale forma o rivede le liste elettorali ”

Coloro che approvano questo articolo sono pregiati di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 7. I sott'ufficiali e soldati del regio esercito e della regia marineria non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

“ Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a Corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonchè ai salariati delle provincie e dei comuni.

“ Nella formazione della lista elettorale si compilerà, colle norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo. ”

L'onorevole Bonasi è iscritto su quest'articolo.
Bonasi. Vi rinunzio.

Presidente. L'onorevole Guglielmi?

Guglielmi. Ma io non sono iscritto su quest'articolo.

Presidente. Io lo trovo iscritto.

Guglielmi. È un equivoco.

Presidente. L'onorevole Carnazza-Amara è presente?

(Non è presente).

L'onorevole Costa Andrea ha facoltà di parlare.

Costa Andrea. Io veramente vorrei proporre la piena ed intera soppressione di quest'articolo, ma mi contenterò se la Commissione e la Camera accettano almeno la soppressione del secondo paragrafo; giacchè se posso riconoscere che gli uf-

ficiali e i soldati, fintantochè si trovano sotto le armi, non possono per ragioni materiali esercitare il loro diritto, non capisco peraltro perchè pel solo fatto di appartenere a corpi organizzati in servizio dello Stato, delle provincie o dei comuni, coloro che appartengono a questi Corpi, nonchè i salariati dei comuni, debbano subire la *diminutio capitis*, che è sancita da questo articolo.

Io non faccio un ulteriore svolgimento della mia proposta in quantochè credo che non ve ne sia bisogno. Propongo formalmente la soppressione, almeno, del secondo paragrafo di quest'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Giolitti. (*Della Commissione*). Quest'articolo non toglie il diritto, ma ne sospende l'esercizio alle categorie di persone in esso indicate, e lo sospende perchè le medesime si trovano in una condizione di dipendenza.

L'onorevole Costa comprende che il non lasciar votare coloro che appartengono a corpi organizzati in servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni, non è certamente una disposizione illiberale, perchè è evidente che il Governo potrebbe anzi trovare molto comodo di servirsi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie carcerarie e via dicendo; come gli amministratori del comune potrebbero trovar comodo di servirsi delle guardie del dazio consumo, delle guardie municipali, dei pompieri e di altri corpi organizzati, per mantenersi al potere.

Mi sembra perciò che se l'onorevole Costa esamina bene i moventi di questa disposizione si persuaderà ch'essa è assolutamente liberale.

Ma pare che all'onorevole Costa, non abbiano piaciuto le parole: “ nonchè ai salariati, ecc. ” È stata una necessità lo adoperare queste parole per esprimere una categoria di persone che non sono impiegati nel senso legale di questa parola, ma ricevono retribuzione avventizia del loro lavoro, e sono quindi alla dipendenza assoluta degli amministratori del comune o della provincia.

Costa Andrea. Ma può durare tutta la vita!

Giolitti. (*Della Commissione*) La sospensione durerà finchè durerà la causa per cui la legge l'ordina. Queste persone, finchè restano alla dipendenza diretta delle provincie e dei comuni non hanno la indipendenza necessaria per dare un voto. Questa è la ragione per cui la Commissione ha accettata la proposta del Ministero e persiste nel sostenerla.

Indelli. E il medico condotto?

Giolitti. (*Della Commissione*) Non è un salariato!

Presidente. Chi ha domandato di parlare?

Torrigiani. Io vorrei una spiegazione su questa parola "salariati", perchè, avendo un significato ambiguo, si possono in essa comprendere anche tutti gli impiegati comunali e tutti quelli che hanno dal comune un salario od uno stipendio qualsiasi.

La parola "salariati" è troppo generica, è troppo vaga e confesso che io non vorrei si avesse a fare, mercè di essa, una restrizione troppo grande ed ingiusta nella legge attuale.

Presidente. Onorevole Martini?

Martini Ferdinando. Vorrei uno schiarimento anch'io, inquantochè salario è remunerazione del lavoro temporaneo, stipendio è remunerazione fissa. Mi pare che identico sia stato il concetto espresso dall'onorevole relatore, il quale evidentemente ammette il diritto al suffragio pel medico condotto e pel segretario comunale, ma lo esclude per coloro, che prestano al comune solo temporaneamente l'opera loro.

Ora io dico: come fate a determinare quando debba esser concesso, e quando negato il diritto al voto? Chi abbia lavorato per un mese a pro del comune e ne sia stato retribuito perde per questo solo fatto il diritto di suffragio? Sarebbe enorme. Dunque bisogna ben determinare che cosa vuolsi stabilire, perchè in questo caso si tratta di un diritto delicato; ed io vorrei perciò che fosse meglio formulato l'articolo. Perchè come è, e come lo ha spiegato l'onorevole Giolitti la portata sua sarebbe questa: che gl'impiegati del comune a stipendio fisso sarebbero ammessi a votare...

Voci. No, no!

Martini Ferdinando ...tranne i corpi organizzati militarmente; ma chi avesse prestata l'opera sua al comune in qualunque tempo ed avesse, come è naturale, di questa opera sua ricevuta una remunerazione, sarebbe escluso dal voto. Questo è, se non erro, il significato, che dà all'articolo la Commissione.

E siccome io trovo la cosa piuttosto strana, così chiedo degli schiarimenti su questo punto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Sono io l'autore di questo articolo, e con esso velli evitare la possibilità della corruzione elettorale, e ottenere che gli impiegati stipendiati dal comune facciano quello che devono, e non quello che fanno spesso.

Gli impiegati stipendiati sono spesso gli agenti

elettorali di coloro che imperano al municipio. Questo avviene in tutti i paesi, ed una delle ragioni per le quali non si è mai potuto riordinare il servizio delle amministrazioni comunali è l'influenza di questi signori.

Ci sono municipi che hanno il doppio, il triplo degli impiegati necessari al servizio, ed i signori consiglieri e le Giunte municipali per timore che costoro, non solo abbiano a votare contro nelle elezioni, ma facciano propaganda elettorale contro, li lasciano al loro posto. (*Bene! Bene!*)

Io li ho visti col fatto, e potrei citare molti esempi: ora, una volta che noi vogliamo fare una legge la quale renda indipendenti i municipi, e li metta in condizioni tali che di questi scandali non ne succedano, bisogna che votiate l'articolo.

Un giorno domandai a un assessore municipale perchè si mantenevano cento o duecento impiegati al di là del bisogno; e la risposta fu questa: non c'è il coraggio nella Giunta e nel Consiglio di mandarli via, imperocchè sarebbero tanti nemici che noi avremmo e tanti sollecitatori di elezioni che noi toglieremmo. Spiegato ciò, la Camera faccia il resto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

Torrigiani. Io domando solamente che il Governo e la Commissione si mettano d'accordo nell'interpretare quest'articolo: per salariati si intendono, come dice la Commissione, solo quelli che hanno uno stipendio, una paga giornaliera, oppure sono inclusi anche in quest'articolo tutti gli impiegati comunali; cioè medici condotti, maestri comunali ecc.? È necessario che sappiamo quello che dobbiamo votare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando. (*Rumori*).

Martini Ferdinando. L'onorevole presidente del Consiglio ha esposto le ragioni che lo consigliano di proporre alla Camera questo articolo. Ebbene, io non ho nulla a dire; voterò contro od in favore non so; ma vorrei sapere almeno in che consista quello che dovrò votare; perchè adesso la questione è mutata: dal salario siamo passati allo stipendio. Io vi domando una dichiarazione qualsiasi perchè io non mi ci raccapizzo più. Il medico condotto, domando, ha uno stipendio? E i maestri? (*Rumori e denegazioni*).

Presidente. Facciano silenzio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Summonte.

Summonte. A me pare che, secondo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, debbano essere esclusi dall'elettorato tutti coloro i quali prestano

un servizio continuo, comunque stipendiato, alla dipendenza del comune. (*Interruzione*).

Ora, se tale è l'intendimento dell'onorevole presidente del Consiglio, a me pare che si potrebbero togliere le parole: *stipendiati e salariati*, e dire in generale: "nonchè coloro che prestano servizio continuativo, comunque retribuito, alla dipendenza del comune o della provincia." (*Rumori ed interruzioni*).

Presidente. Facciano silenzio se vogliono che si finisca la discussione. Continui, onorevole Summonte.

Summonte. Dunque, se questo è il concetto dell'onorevole presidente del Consiglio, mi pare che sarebbe ragionevole la mia proposta. Ma se invece il suo concetto è quello di escludere coloro i quali prestano servizio materiale al comune (perchè la legge provinciale e comunale distingue gli stipendiati ed i salariati, chiamando stipendiati quelli che prestano la loro opera intellettuale e salariati quelli che prestano un servizio manuale) se questo è il concetto del ministro e della Commissione (cioè quello di escludere quelli che prestano opera manuale) allora sta bene l'articolo 7.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farpaglia.

Farpaglia. L'articolo del disegno ministeriale accettato dalla Commissione, parla solo di *salariati* delle provincie e dei comuni. Ora non intendo come il presidente del Consiglio voglia estendere l'applicazione di quest'articolo tanto da comprendere tutti gli impiegati di un comune, quasi tutti incidassero alla buona amministrazione del comune stesso. La legge del marzo 1867 distingue negli articoli 87 e 93 gli *stipendiati* dai *salariati*. Stipendiati sono gli impiegati comunali, segretari, maestri, ingegneri, addetti al servizio sanitario, tesorieri, ecc. e *salariati* sono i servienti, le guardie, ecc. Salariato è colui che presta un'opera manuale e può licenziarsi dalla Giunta che ne fa la nomina; al contrario l'impiegato è nominato dal Consiglio comunale ed ha diritti e garanzie. Io intendo di togliere l'esercizio dell'elettorato al salariato, al serviente, che è sotto la diretta dipendenza della Giunta, ma non trovo uguale motivo per l'impiegato. L'impiegato ha la coscienza dei suoi diritti, ed ha o deve avere l'indipendenza desiderata.

È strano che con questa legge, imposta, da un ordine del giorno votato dalla Camera, vogliamo assicurare la posizione degli impiegati comunali e toglierli dai pericoli dell'arbitrio dei Consigli, e poi facciamo loro un'offesa con privarli dell'esercizio dell'elettorato. Resti così solo la parola sala-

riato, e sia questa parola quale la intese la legge del 1865 e quale è stata costantemente intesa dalla costante giurisprudenza. Vogliamo fare una legge per allargare l'elettorato amministrativo, e poi, ne restringiamo l'esercizio con una offesa ad una classe di egregi cittadini! E a dir tutto è strano che si accordi l'elettorato a chi sa *leggere e scrivere*, e si tolga l'esercizio dell'elettorato al maestro che insegna a *leggere e scrivere*.

Ora domando uno schiarimento alla Commissione.

L'articolo in esame toglie l'esercizio dell'elettorato ai corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

In Sardegna per antica istituzione vi sono le compagnie così dette *Barraccellari*. Queste compagnie in ogni comune sono un'associazione di proprietari allo scopo di assicurare i prodotti della campagna contro i furti e danni per malefizio. Questa compagnia, per legge antica, ha un capo che prende il nome di capitano, ed i membri che la compongono usano delle armi, ma dopo essersi muniti della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza. Queste compagnie od associazioni si formano volontariamente, ed hanno regolamenti per determinare la responsabilità ed il tasso dell'assicurazione.

Queste associazioni o compagnie non sono al servizio dello Stato, nè delle provincie, nè dei comuni, ma prestano servizio per sorvegliare e tutelare i beni che sono assicurati e per i quali ricevono dai cittadini il premio di assicurazione.

È evidente che, non essendo a dipendenza del comune, non possono essere gli individui che le compongono privati dell'esercizio dell'elettorato. Pure la questione ora è dubbia nella giurisprudenza elettorale.

La Giunta delle elezioni della Camera è così la Camera stessa ha dichiarato che i *Barraccelli*, ossia i membri di quelle compagnie o società, non sono compresi nella eccezione stabilita dall'articolo 14 alinea della legge elettorale politica, e questo decise anche in quest'anno per la elezione dell'onorevole Garavetti, all'incontro il Consiglio di Stato in una recente decisione ritenne il contrario, volendo che dovessero i *Barraccelli* esser eliminati dalle liste elettorale. Per chi sa come sono formate quelle compagnie o società, e ne conosce lo scopo, è evidente che non possono ritenersi un corpo organizzato al servizio del comune. E si badi che se si toglie l'elettorato ai membri di quelle associazioni, che dirò di assicurazione, s'impedisce la formazione delle stesse compagnie con grave danno dell'agricoltura, che manca di una

sorveglianza e garanzia, specialmente in un paese come la Sardegna, che ha esteso territorio, poca popolazione, e poca o nessuna sorveglianza o tutela delle campagne.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. La questione è abbastanza grave, e credo che convenga chiarirne bene i termini.

Io riconosco gl'inconvenienti accennati dal presidente del Consiglio, specialmente in alcune città, la indebita influenza cioè che possono avere gl'impiegati comunali sulle elezioni. Ma voi non eliminerete questo danno togliendo loro personalmente il voto; perchè l'influenza loro dipende dall'azione che hanno sui loro concittadini per effetto del loro ufficio.

E d'altra parte sarebbe cosa molto grave, ed a parer mio anche ingiusta, il privare tutti gl'impiegati comunali del diritto elettorale.

Vi prego poi di considerare che grandi difficoltà pratiche nasceranno nei comuni piccoli e rurali, se togliamo l'elettorato a tutti gl'impiegati comunali.

Nei piccoli comuni voi non potrete costituire i seggi, se togliete i maestri, i segretari comunali e sotto-segretari, i medici condotti, ecc. (*Rumori*)

Io parlai ieri l'altro contro i privilegi da accordarsi agl'impiegati comunali; ma permettetemi oggi di rivendicare il loro diritto ad essere trattati in fatto di elettorato come ogni altro cittadino, poichè nessun grande interesse pubblico richiede che a danno loro si faccia una sì odiosa eccezione.

Osservo poi alla Commissione e al Governo che nell'articolo 19 essi danno ai segretari e ai vice-segretari la preferenza per l'ufficio di segretari dei seggi elettorali.

Ora è mai presumibile che voi da un lato accordiate loro un ufficio di sì capitale importanza per la regolarità della votazione e la sincerità dello scrutinio, e dall'altro diffidiate tanto di quelle stesse persone da toglier loro perfino il diritto di votare?

Evidentemente l'interpretazione data testè all'articolo 7 dal presidente del Consiglio non è in armonia col disposto dell'articolo 19; e vi è qui qualche malinteso tra Governo e Commissione.

Io quindi credo che si potrebbe, passando all'articolo successivo, rinviare l'articolo 7 alla Commissione, per darle tempo e modo di trovare una forma più adatta, che potesse conciliare le diverse opinioni, tenendo conto della discussione avvenuta.

Presidente. Ella fa dunque una proposta di differimento.

Sonnino Sidney. Sì.

Presidente. Sta bene.

Onorevole Costa, Andrea, ha facoltà di parlare.

Costa Andrea. Io veramente non mi occupo troppo delle conseguenze di un diritto, quando si tratti di affermare o di votare il diritto; ma riconosco che, fino a tanto che la legge elettorale amministrativa era così ristretta com'è adesso, vi era infatti ragione di temere che la corruzione, esercitata nelle amministrazioni comunali, o di cui abbiamo pur troppo tanti esempi, potesse avere una triste influenza sul risultato delle elezioni; ma quando quasi tutti i cittadini sono elettori, che cosa possiamo temere da qualche guardia municipale o da qualche guardia daziaria? (*Rumori vivissimi*).

Ad ogni modo, siccome la corruzione non deriva dal fatto dell'essere gli individui stipendiati dallo Stato o dal comune, ma dalla dipendenza economica, a cui è soggetto ogni uomo che debba lavorare per vivere, a questa corruzione sono purtroppo esposti non solo i salariati dei comuni e delle provincie, ma tutti i salariati: gli operai delle officine e i contadini soprattutto, che in certi comuni abbiamo veduto, purtroppo, andare a votare come le pecore, all'ordine del padrone, del fattore, del curato o del segretario comunale.

In ogni caso, siccome credo, e in questo siamo tutti d'accordo, che l'articolo sia poco chiaro, prego la Commissione di darci qualche spiegazione, che non ci lasci incerti sulla portata vera delle disposizioni, in esso contenute.

L'articolo sia dunque rimandato alla Commissione.

Garibaldi Menotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Garibaldi Menotti. La questione mi sembra abbastanza chiara. Salariato è quegli che viene nominato dalla Giunta, provvisoriamente...

Voci. No! no! (*Vivi rumori*).

Garibaldi Menotti... lo stipendiato è quegli, che è nominato dal Consiglio comunale, dietro proposta della Giunta.

In tutti i modi naturalmente ci deve essere molta maggiore indipendenza nello elettore stipendiato che non nel salariato.

A me sembra che sarebbe eccessivo allargare l'esclusione anche agli stipendiati, perchè noi abbiamo visto che gli stipendiati nelle recenti elezioni di Roma, hanno combattuto alcuni per l'una, altri per l'altra parte, ma tutti indipendenti. Io non posso accettare l'idea dell'onorevole Costa. I corpi organizzati che servono tanto lo Stato come

i comuni e le provincie hanno una disciplina militare, ovvero una parvenza di disciplina; ma il far partecipare alle elezioni i corpi organizzati potrebbe danneggiare la loro disciplina. Per conseguenza io mi permetterei di pregare l'onorevole presidente del Consiglio che volesse dichiarare che la parola salariati ha il senso da me indicato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. Io desidererei che l'onorevole presidente del Consiglio osservasse che l'articolo 102 della legge vigente, che è mantenuto, chiaramente distingue gl'impiegati dai salariati, e quindi l'equivo-co sulla interpretazione non è possibile.

Di San Donato. Ma lo sappiamo.

Lucca. Se lo sa l'onorevole deputato che mi interrompe, mi permetto di domandare all'onorevole presidente del Consiglio come sia possibile di dare una interpretazione diversa da quella che dà la legge.

È questa la domanda che mi sono permesso di rivolgere non all'onorevole interruttore, ma all'onorevole Crispi presidente del Consiglio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Armirotti.

Armirotti. Per esperienza è con piena coscienza io posso dire che, se i corpi organizzati avessero il voto, si verrebbe a creare uno stato di cose nel quale gli inconvenienti sarebbero gravissimi.

Io vorrei che non si parlasse nè di impiegati nè di salariati, nè della differenza tra gli uni e gli altri; vorrei che si sopprimesse nell'articolo le parole: " nonchè ai salariati dalle provincie e dai comuni. "

Presidente. L'onorevole Sonnino ha fatto la proposta di rimandare l'articolo alla Commissione.

Poi l'onorevole Armirotti ha fatto la proposta della soppressione delle parole: " nonchè ai salariati dalle provincie e dai comuni. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. *(Della Commissione).* La Commissione non ha nessuna ragione per desiderare di riesaminare un articolo che ad essa pare chiarissimo.

L'onorevole Garibaldi ha spiegato qual'è il senso che la legge attuale dà alle due parole di *salariati e stipendiati*.

Stipendiato è colui che ha uno stipendio, cioè che esercita una funzione permanente, retribuita con stipendio fisso. E di più è facile distinguerlo dai salariati inquantochè basterà vedere il suo decreto di nomina, per capir subito se si tratti di stipendiato o di salariato.

Gli stipendiati, come notò l'onorevole Garibaldi, sono nominati dal Consiglio comunale in virtù dell'articolo 87 della legge, mentre i salariati sono nominati dalla Giunta la quale ha diritto di licenziarli. Ora sembra alla Commissione che colui il quale è a disposizione, giorno per giorno, della Giunta comunale non abbia sufficiente indipendenza di voto.

E del resto la Commissione è partita sostanzialmente dallo stesso concetto del presidente del Consiglio in questo senso, che i salariati sono a disposizione degli impiegati comunali.

Martini Ferdinando. Ha parlato dei segretari comunali.

Giolitti. *(Della Commissione).* È evidente che il segretario comunale eserciterà molta influenza nelle elezioni quando la Giunta abbia a disposizione sua molti elettori; ma l'influenza dell'impiegato comunale sarà molto diminuita il giorno in cui toglieremo dalle liste gli elettori dei quali può disporre. Resteranno generali senza soldati e potranno usare solamente di quella influenza che hanno come cittadini.

In questo senso noi siamo perfettamente d'accordo con l'onorevole presidente del Consiglio, essere opportuno non dare il voto ai salariati per impedire che gl'impiegati comunali diventino dei pericolosi agenti elettorali.

La Commissione adunque crede che l'articolo del Ministero da essa accettato, sia abbastanza chiaro, e che non vi sia alcuna necessità di differirne la votazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Mi duole di non trovarmi d'accordo con la Commissione e col suo onorevole vice-relatore. Credo assolutamente indispensabile rimandare alla Commissione questo articolo per questa ragione: che il significato dell'articolo, quale lo espone il relatore della Commissione, è perfettamente in antitesi col significato che gli ha dato il presidente del Consiglio. *(Benissimo! Bravo!)*

Voci. È chiaro!

Cuccia. L'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato che intendeva di affermare il principio che gli stipendiati, o dipendenti dalle amministrazioni comunali, non avessero a diventare i padroni delle amministrazioni medesime, promettendo, dando o negando il voto. Questo è il concetto del presidente del Consiglio: chi ne dipende non deve imporsi alle amministrazioni.

Il presidente del Consiglio diceva che la pa-

rola *salariati* l'adoperava nel senso generale, nel senso, cioè, di remunerati, di stipendiati. Invece il relatore intende di limitare la parola *salariati* nel senso che la giurisprudenza attuale le ha dato, cioè a quei soli che prestano servizio materiale al comune. Allora, o signori, io dico: quando voi ammettete i grossi stipendiati a votare...

Garibaldi Menotti. Domando di parlare.

Cuccia... non capisco perchè vogliate escludere i piccoli salariati, coloro che hanno una posizione provvisoria, un magro stipendio, e che non sono quelli che si impongono alle amministrazioni e che si fanno valere, con le minacce e con le promesse elettorali.

Quindi o questa parte dell'articolo, nella quale si parla di salariati, deve esser soppressa, oppure le si deve attribuire il senso che il presidente del Consiglio vi ha dato.

Non mi pare per conseguenza giusto, nè opportuno che la Commissione questa sera voglia ad ogni modo costringere la Camera a votare quell'articolo, che ha avuto due spiegazioni opposte.

Facciamo cammino: votiamo gli articoli ulteriori, e domani la Commissione, d'accordo col Ministero, ci presenti una dicitura più esatta, che non lasci luogo a dubbi.

Per queste ragioni io insisto perchè l'articolo sia rimandato alla Commissione.

Presidente. L'onorevole Garibaldi Menotti ha chiesto di parlare. Ma mi pare che si possa venire ai voti.

Garibaldi Menotti. Io non sono d'accordo con l'onorevole Cuccia, perchè, se il salariato non risponde agli ordini che riceve dai suoi superiori, può essere licenziato su due piedi, mentre per licenziare un impiegato, bisogna che la proposta di destituzione sia presentata al Consiglio comunale.

Io credo che non si debba dubitare sempre delle nostre popolazioni. Se in alcuni casi eccezionali gli impiegati comunali obbediscono alle pressioni dei loro superiori, vogliamo noi privare tutta la classe degli impiegati comunali e provinciali del diritto del voto?

Perciò io mi opporrei al rinvio di questo articolo e vorrei che fosse messo in votazione, perchè l'articolo è chiaro.

Presidente. Non si può opporre a che sia messo in votazione il differimento: potrà votare contro, onorevole Garibaldi.

Garibaldi Menotti. Voterò contro.

Presidente. Dunque, sono due le proposte. Una è dell'onorevole Armirotti, e consiste nel sopprimere nel secondo comma le parole: "nonchè

ai salariati delle provincie e dei comuni. „ L'altra è dell'onorevole Sonnino; il quale propone che si sospenda qualsiasi deliberazione su questo articolo e che l'articolo stesso sia rimandato alla Commissione, per esser ripreso nuovamente in esame; che la Commissione riferisca nuovamente su di esso, nella seduta di domani.

L'onorevole Cuccia ha dichiarato di secondare questa proposta sospensiva; proposta sospensiva che la Commissione ha dichiarato di non accettare. Metterò a partito questa proposta sospensiva...

Miceli. (*Presidente della Commissione*). Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Miceli. (*Presidente della Commissione*). Dopo l'ampia discussione che è stata fatta, giacchè vedo che la Camera desidera questo rinvio, dichiaro che la Commissione lo accetta. (*Bravo!*) Così, la Commissione studierà di nuovo la questione, e domani riferirà.

Presidente. Così, prenderà cognizione della proposta Armirotti, e riferirà anche su di essa.

„ Art. 8. Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento, quand'anche trovisi iscritto nelle liste di più comuni. „

A questo articolo gli onorevoli Caldesi e Garavetti hanno proposto il seguente emendamento:

„ *Sostituire alle parole:* „ in un solo comune dello stesso mandamento „ *queste altre:* „ in un solo comune della stessa provincia. „

L'onorevole Caldesi ha facoltà di svolgerlo.

Caldesi. Una sola parola, per dare brevemente ragione di questo modesto emendamento, che spero vedere accolto dalla Commissione: poichè le ragioni che si potrebbero addurre in sostegno del medesimo sono già ampiamente svolte nella relazione della Commissione, a pagine 12 e 13, e furono ripetute dal relatore della Commissione stessa, quando disse che non era il caso d'introdurre nel nostro diritto pubblico il *voto reale proporzionale*.

Ora questo articolo viene appunto a stabilire il *voto plurimo* che è una delle forme del voto reale proporzionale. Basterà infatti che uno abbia le sue proprietà sparse in più mandamenti perchè possa concorrere più volte alla nomina dei consiglieri provinciali della stessa provincia. Si potrà dire che i candidati dei vari mandamenti

sono diversi. Ma questa non è una ragione: perchè è vero che i consiglieri provinciali sono nominati nei vari mandamenti, ma essi rappresentano tutta la provincia, e non il mandamento nel quale furono eletti.

Quindi io prego la Commissione, non di accogliere il mio emendamento, perchè sarebbe troppo ardire, ma di mettere in armonia i principii da essa stessa svolti nella relazione colla disposizione dell'articolo 8.

La Commissione ha detto essa stessa le ragioni che militano in favore di questo punto; quindi io credo che vorrà accogliere la nuova dizione che io propongo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Le ragioni per cui la Commissione ha proposto all'articolo 8 che l'esercizio del diritto elettorale competa all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento per la nomina a consigliere provinciale, quand'anche egli trovisi iscritto in diversi comuni del mandamento, sono semplicissime.

Avviene, ed è avvenuto spesso, che degli elettori trovandosi iscritti in diversi comuni del mandamento, sono andati a dare il loro voto...

Una voce. Legalmente.

Lacava, relatore. D'accordo, legalmente.

Sono andati a dare il loro voto nei diversi comuni del mandamento allo stesso candidato, perchè certamente quando uno vota per un dato candidato in un comune, va a votare per lo stesso candidato negli altri comuni dello stesso mandamento, nei quali si trova iscritto come elettore.

Tutto ciò è un voto plurimo che hanno tali elettori. Ora, essendo il voto unico e personale, bisogna che l'elettore voti in un solo comune del mandamento.

L'onorevole Caldesi diceva: sostituite alle parole "in un solo comune dello stesso mandamento", queste altre: "in un solo comune della stessa provincia."

Egli avrebbe ragione se il consigliere provinciale fosse eletto dalla provincia, ma invece il consigliere provinciale è eletto dal mandamento.

Voci. No, no! (*Rumori.*)

Lacava, relatore. È vero che vi sono dei casi e sono rari, che più mandamenti nominino un solo consigliere, ma in questi casi la questione non muta, e l'elettore non dovrebbe votare che in un solo comune della circoscrizione del mandamento, o dei mandamenti che eleggono uno stesso consigliere.

Ecco le ragioni per cui la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Caldesi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

Parpaglia. Ho chiesto di parlare quando l'onorevole relatore ha detto che ogni mandamento elegge un consigliere...

Lacava, relatore. Ho modificato, onorevole Parpaglia; ho detto che ci sono più mandamenti che nominano un solo consigliere.

Parpaglia. Ed appunto per questo bisogna modificare l'articolo, perchè altrimenti avremo appunto quello che la Commissione vuole evitare. Due o tre mandamenti eleggono uno o più consiglieri provinciali. Lasciando l'articolo quale è, avviene di certo che lo stesso elettore darà più di un voto alla stessa persona. Questo è che si deve evitare.

Caldesi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Caldesi. Se ho ben capito, perchè in mezzo a questi rumori non è facile intendere la voce del relatore, mi pare che egli sia caduto in un equivoco. Egli osservò che l'elettore votando in più mandamenti vota per diverse persone; ma questo non è sciogliere la questione, perchè allora si potrebbe votare anche in più collegi elettorali politici dicendo che si vota per diversi candidati.

Io domando perchè uno che possiede una grossa fortuna, magari un milione, in un solo mandamento non ha diritto che di votare una volta per i consiglieri provinciali, mentre un altro perchè possiede una fortuna anche minore in più mandamenti, può votare più volte per questi consiglieri.

Questo è il voto plurimo voglia o no, l'onorevole Lacava.

Del resto la Camera faccia quel che crede.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Se l'onorevole Caldesi non insiste, io lo ringrazio.

Voci. Insiste! insiste!

Lacava, relatore. Se insiste, la Commissione non accetta il suo emendamento. (*Bravo! a destra.*)

E rispondendo all'onorevole Parpaglia gli faccio osservare che nel caso di più mandamenti che nominano un solo consigliere, la questione non muta, e la Commissione aderisce al suo concetto. E perciò la Commissione accetta di modificare l'articolo 80 in modo che possa soddisfare l'onorevole Parpaglia, aggiungendo dopo le parole: "dello

stesso mandamento, „ le parole: “ o della stessa circoscrizione nella quale si nomina un solo consigliere provinciale: „ il resto come ora sta.

Parpaglia. Va bene.

Presidente. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Caldesi?

Lacava, relatore. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Caldesi e propone il seguente emendamento, che risponde ai desideri dell'onorevole Parpaglia; propone cioè che dopo le parole: “ dello stesso mandamento, „ si aggiungano le seguenti: “ o della stessa circoscrizione nella quale si nomina un solo consigliere provinciale. „

Presidente. Prego la Camera di prestare attenzione al modo come la Commissione modifica l'articolo 8.

“ Art. 8. Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento o della stessa circoscrizione nella quale si nomina un solo consigliere provinciale quando anche (trovisi iscritto nelle liste di più comuni. „

Onorevole Caldesi, ritira o mantiene il suo emendamento?

Caldesi. Mi pare che la nuova formula presentata dalla Commissione non risolva la questione che io ho sollevato. Dopo quello che ho detto non aggiungo altre parole, però mantengo il mio emendamento.

Presidente. Dunque gli onorevoli Caldesi e Garavetti propongono il seguente emendamento;

“ Art. 8. *Sostituire alle parole:* “ in un solo comune dello stesso mandamento „ *queste altre:* “ in un solo comune della stessa provincia. „

La Commissione invece ha modificato l'articolo nel modo come ho esposto or ora.

Boneschi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Boneschi. Io desidero uno schiarimento. La Commissione colla nuova dizione dell'articolo, la quale abbiamo così presso a poco compresa, perchè è stata letta soltanto adesso, intende che una persona, la quale possiede in due mandamenti distinti della stessa provincia, possa aver diritto a due voti per il consigliere provinciale? (*Rumori, interruzioni e conversazioni*).

Cucchi Luigi. Domando di parlare.

Presidente. Cessino dal far conversazione e

permettano alla Commissione di ascoltar l'oratore!

Onorevole Boneschi, parli se deve parlare... (*Rumori*).

Boneschi. Io desidero sapere dall'onorevole relatore, e non da qualche altro collega, che mi rivolge delle spiegazioni così familiarmente per conto proprio, se con questo articolo si sancisce il principio, per cui sia possibile che una persona, la quale possiede in tutti i mandamenti di una provincia, possa avere altrettanti voti per quanti sono i mandamenti di questa provincia. (*Sì! No! — Commenti*). Domando questo perchè mi pare impossibile che la Commissione entri in questo concetto di sostituire il consigliere mandamentale al consigliere provinciale.

Ora, siccome la formula che noi proponiamo è quella che nel caso meglio risponde, se la interpretazione della Commissione è quella che pare a me che debba essere con la nuova dizione, io dichiaro che non potrei accettarla.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. A me pare di aver già risposto la prima volta, quando l'onorevole Caldesi osservava appunto quello che ora ha detto l'onorevole preopinante. Il concetto della Commissione è questo: che un elettore, il quale sia iscritto in più comuni dello stesso mandamento o della stessa circoscrizione che elegge il consigliere, non può concorrere che con un solo voto alla elezione del consigliere provinciale; viceversa, se egli è elettore in più circoscrizioni, essendo diversi i consiglieri, può votare nelle medesime.

Presidente. Ecco come l'articolo sarebbe formulato “ Per l'elezione dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina un consigliere provinciale, quando anche trovisi iscritto in più comuni della stessa circoscrizione.

Onorevole Caldesi, mantiene o ritira il suo emendamento?

Caldesi. Lo mantengo.

Presidente. Allora metto a partito l'emendamento dell'onorevole Caldesi che invece dello stesso mandamento propone che si dica della stessa provincia.

(*Dopo prova e contro prova non è approvato*).

Pongo a partito l'articolo 8.

(*È approvato*).

Questa discussione continuerà domani.

Comunicansi due interpellanze, una dei deputati Frola e Cibrario, e l'altra del deputato Garibaldi Menotti.

Presidente. Intanto comunico alla Camera una domanda d'interpellanza:

“ I sottoscritti chiedono interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sopra provvedimenti dati relativamente alle decime pretese dai comuni già facenti parte dell'Abbazia di San Benigno, in rapporto alla legge di abolizione ed alle risoluzioni adottate dal Parlamento; nonchè sugli intendimenti del Governo in ordine alle istanze proposte a tale riguardo da comuni interessati.

“ Frola, Cibrario. ”

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di comunicare al suo collega questa domanda di interpellanza.

Crispi, presidente del Consiglio. Comunicherò al ministro di grazia e giustizia questa domanda di interpellanza, perchè possa dichiarare se e quando intenda rispondere.

Presidente. È stata pure presentata la seguente domanda d'interpellanza:

“ Il sottoscritto desidera interpellare il presidente del Consiglio ministro dell'interno su alcuni fatti dell'amministrazione comunale di Roma.

“ Menotti Garibaldi. ”

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler dire se e quando intenda di rispondere a questa domanda di interpellanza.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. È troppo generale: alcuni fatti, quali fatti? Siccome non sono io che amministro Roma, non posso conoscere i fatti della amministrazione sua. Desidererei perciò che fossero specificati.

Garibaldi Menotti. Si riferisce a certe proposte di monopoli che sono state presentate al Consiglio comunale di Roma.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Presenti una domanda più precisa.

Presidente. Permetta, onorevole presidente del Consiglio, Ella dunque desidera che l'onorevole Garibaldi specifichi la sua domanda?

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Se egli vuol dire di che si tratta posso rispondere subito.

Presidente. In mezzo a questa confusione non sarebbe conveniente nè dignitoso. Siccome poi l'onorevole Garibaldi può convertire la sua interpellanza in interrogazione, così potrà presen-

tarla domani, e domani stesso la Camera potrà determinare il giorno in cui dovrà essere svolta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 6.55

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale. (18)
2. Interpellanza del deputato Sorrentino al ministro dell'interno circa l'inchiesta sull'amministrazione provinciale di Napoli.

Discussione dei disegni di legge:

3. Sulla pubblica sicurezza. (115)
4. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)
5. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)
6. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)
7. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)
8. Sulla emigrazione. (85)
9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)
10. Approvazione di vendite e permutate di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)
11. Aggregazione del comune di Villa San Secondo al mandamento di Montechiaro d'Asti. (162)
12. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (163)
13. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)
14. Affrancamento dei canoni decimali. (63)
15. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaragnese del 6 marzo 1868. (180)
16. Acquisto di mobili ad uno delle regie Ambasciate e Legazioni all'estero aventi sede in palazzi demaniali. (177)
17. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)
18. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

19. Autorizzazione ad alcuni comuni per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 la media del triennio 1884-85-86. (76)

20. Autorizzazione ai comuni di Montorio nei Frentani, Riccia, Agnone e San Giovanni la Punta per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti per tutto il periodo di estinzione di prestiti da contrarre rispettivamente con la Cassa dei depositi e prestiti od altri Istituti. (175)

21. Autorizzazione di un sussidio speciale dello Stato per le bonifiche Polesane in provincia di Rovigo. (181)

22. Ricostruzione del comune di Campomaggiore. (183)

28. Autorizzazione alla Cassa dei depositi e prestiti di concedere un mutuo alla città di Gros-

seto per opere di miglioramento delle sue condizioni igieniche. (182)

24. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

25. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)

26. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

